

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO AMBIENTE  
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 5647 in data 18-10-2024

**OGGETTO :** PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO (PRFV) DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.

In vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il

triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamati, in particolare, gli articoli 11 e 12 della l.r. 12/2009, che disciplinano il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

rammentato che la scrivente Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata;

evidenziato che la Struttura regionale flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale, in qualità di Autorità proponente, ha predisposto il “Piano regionale faunistico venatorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta”;

rilevato che il Piano suddetto è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale come definiti dall’art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009;

rilevato che l’Autorità proponente ha trasmesso alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, con nota acquisita agli atti in data 8 luglio 2024, la documentazione inerente alla proposta del Piano, e la documentazione di VAS, per l’attivazione della procedura di VAS ai sensi dell’art. 11 della l.r. 12/2009;

rilevato che, a seguito della suddetta trasmissione, la Struttura competente ha provveduto ad istruire il procedimento di VAS secondo quanto disciplinato dalla l.r. 12/2009, ottemperando agli obblighi di evidenza pubblica del procedimento, e di consultazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale;

evidenziato che l’articolo 12 della l.r. 12/2009 prevede la conclusione del procedimento istruttorio sopracitato mediante l’espressione del parere di VAS sulla documentazione presentata;

atteso pertanto che la scrivente Struttura competente ha concluso la propria attività istruttoria, con la redazione del parere di VAS;

#### DECIDE

- 1) di approvare il parere di VAS allegato, relativo al “Piano regionale faunistico venatorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta”, comprensivo dell’istruttoria tecnica della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, e delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale consultati, e da parte di terzi;
- 2) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 3) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L’ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

IL COORDINATORE  
- Luca FRANZOSO -

**Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente,  
Dipartimento ambiente  
Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e  
qualità dell'aria**

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del  
“Piano regionale Faunistico Venatorio della Regione Autonoma Valle  
d'Aosta”.**

**PARERE DI VAS**

## **1) IL PIANO**

La proposta del Piano regionale faunistico venatorio (PRFV) della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata predisposta dalla Struttura regionale flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

Il Piano presentato è stato inoltre corredato dei seguenti elaborati di VAS:

- *Relazione Generale;*
- *Linee guida per la gestione dei bovidi, dei cervidi, dei galliformi alpini e monitoraggio della lepre variabile*
- *Sintesi non tecnica;*
- *Rapporto ambientale*

## **1.1 CONTENUTI, OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO**

Il PRFV è lo strumento della pianificazione faunistico-venatoria previsto dall'art. 10 della l.n. 157/92 e dell'art. 5 della l.r. n.64/94.

Il Piano regolamenta tutti i punti elencati all'art. 5 della legge regionale ed è aggiornato, se necessario, con periodicità quinquennale.

Le attività previste dall'art. 5 della l.r. n.64/94 sono le seguenti:

- 1) il regime di tutela della fauna selvatica;
- 2) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
- 3) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- 4) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti in legge;
- 5) gli indici di densità venatoria;
- 6) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'art. 10 della L 157/1992;
- 7) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione;
- 8) i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia e per il loro funzionamento;
- 9) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione (secondo le indicazioni dettate dall'art. 20 della L 157/92).

Il Piano si basa sull'obiettivo di definire strategie ed individuare azioni tese alla conservazione ed al mantenimento di densità ottimali delle specie faunistiche di interesse conservazionistico e/o venatorio.

Questo si pone dunque una pluralità di obiettivi secondari riconducibili alla finalità principale sopra richiamata. Di seguito sono, in primis, esposti gli obiettivi generali e le azioni proposte per il loro conseguimento e successivamente gli obiettivi specifici suddivisi per specie con le relative azioni di raggiungimento.

## 1.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

<b>Conservazione di specie ed habitat protetti</b>	Proposte gestionali per le zone di protezione e gli istituti faunistici
	Definizione comprensori omogenei
	Individuazione di criteri per l'istituzione degli ambiti di protezione
	Revisione Oasi di Protezione
	Analisi della disponibilità dei dati finalizzati alla valutazione territoriale in termini di reti ecologiche
	Definizione dei criteri per l'attuazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici
	Individuazione delle criticità nella connessione ecologica
	Indicazioni per la conservazione, ripristino e incremento della connettività ecologica.
	Riduzione impatto da saturnismo
<b>Pianificazione venatoria</b>	Individuazione di criteri per l'istituzione degli ambiti di gestione faunistico-venatoria
	Studio e monitoraggio delle popolazioni
	Recepimento dei criteri per l'autorizzazione di Zone di Addestramento cani
	Recepimento dei criteri per il controllo delle specie problematiche
	Indicazioni per il contenimento dei rischi derivanti dalla presenza di specie critiche (es. corvidi su frutteti)
	Indicazioni gestionali sui rischi derivanti dalle immissioni di specie critiche (es. impedimento immissione specie pronta caccia)
	Indicazioni gestionali di eventuali specie al momento assenti dal territorio regionale (es. francolino)
	Legame cacciatore-territorio
	Formazione attori del mondo venatorio e sensibilizzazione fruitori del territorio
<b>Contenimento dei danni zootecnici, agricoli e forestali</b>	Criteri per la costituzione e il funzionamento delle AFV e AATV
	Indicazioni per la gestione delle specie che causano danni all'ambiente naturale, all'agricoltura e all'allevamento (programmi di controllo numerico delle popolazioni)
	Raccolta delle indicazioni e dei protocolli esistenti per il controllo sanitario in collaborazione con le autorità competenti e coordinamento con i Centri di controllo
	Finanziare misure di prevenzione
<b>Contenimento degli incidenti stradali</b>	Forme di indennizzo
	Mappatura GPS punti di attraversamento noti
	Mappatura GPS posizionamento dissuasori per incrocio dati con n° incidenti
	Posa in opera di sistemi di prevenzione

### 1.3 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

Specie	Obiettivi	Azioni previste
Ungulati	Raggiungere densità ottimale popolazione	<p>Monitoraggio continuo</p> <p>Piani di prelievo settore specifici in funzione degli obiettivi previsti per il settore (CP, CE, CM)</p> <p>Predisposizione di Linee Guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti</p> <p>Eventuale richiesta di programmi di controllo numerico delle popolazioni</p>
	Mantenimento di popolazioni equilibrate	Piani di prelievo settore specifici in funzione degli obiettivi previsti per il settore (CP, CE, CM)
Lagomorfi	Miglioramento delle conoscenze	<p>Censimenti specifici su aree campione</p> <p>Analisi ai centri di controllo definizione classe d'età. Tecnica specie specifica (es. analisi tavola dentaria, analisi astuccio corneo, analisi muta, analisi tubercolo di Stroch)</p>
	Mantenimento di popolazioni selvatiche vitali di lepre europea	Monitoraggio per definire lo Status della lepre variabile
	Mantenimento di popolazioni selvatiche vitali di lepre variabile	Modello prelievo conservativo
Galliformi	Miglioramento delle conoscenze	<p>Recepimento risultati e delle linee guida gestionali dello studio specifico in itinere</p> <p>Censimenti condotti su aree campione in due periodi dell'anno</p> <p>Ottimizzare l'archiviazione dati</p> <p>Perfezionamento dati georiferiti</p>
	Conservazione delle popolazioni naturali	Predisposizione di Linee Guida (in adeguamento alle Linee Guida nazionali)
		Piano di prelievo per unità sub-comprensoriali (distretti) e specifici per Siti Natura 2000 (es. Gallo forcello ma anche per Coturnice)
		Gestione attiva degli habitat
		Riduzione delle azioni di disturbo (gestione animali domestici, cani da lavoro (pastore, guardiania))
		Sensibilizzare le diverse categorie degli utenti della montagna tramite i moltiplicatori di informazione (guide escursionistiche, maestri di sci, guide alpine, ecc..)
Marmotta	Miglioramento delle conoscenze	Ottimizzare l'archiviazione e la gestione dei dati

Le azioni per assicurare il buono stato di conservazione della fauna includono:

- la regolamentazione del prelievo venatorio che deve essere attuato attraverso forme di gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della L n. 157/92 e dall'art. 28 della LR n. 64/94;
- i progetti di riqualificazione delle risorse ambientali;
- i piani di miglioramento ambientali per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.

## **2) IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

### **2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E SOGGETTI COMPETENTI**

Il riferimento legislativo per la VAS è costituito dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, oltre che dal D.lgs. 152/2006.

La scrivente Struttura regionale valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata.

Il Piano è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009.

### **2.2 PROCEDIMENTO**

L'Autorità proponente del Piano in argomento in data 4 giugno 2021 ha presentato la domanda di concertazione di avvio del processo di VAS, allegando la Relazione metodologica preliminare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

La scrivente Struttura competente ha avviato la suddetta procedura in data 14 giugno 2021, concludendo la medesima in data 3 agosto 2021, con trasmissione del relativo parere, redatto in considerazione della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute da parte dei vari soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati.

L'Autorità proponente ha quindi provveduto alla stesura del Piano ed alla redazione dei documenti di VAS, tenendo conto del parere sopracitato, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2009.

In data 8 luglio 2024 l'Autorità proponente ha quindi trasmesso alla Struttura regionale competente la documentazione comprendente la proposta del Piano, e la documentazione di VAS, per l'attivazione della relativa procedura ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009 (ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 152/2006 per ciò che concerne i tempi procedurali).

La Struttura regionale competente, quindi, ha provveduto a:

- pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 37 del 23 luglio 2024, data dalla quale sono decorsi i termini di tempo di 45 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento;

- pubblicare sul sito istituzionale della Regione (nella pagina a cura della scrivente Struttura) i documenti sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del pubblico;

- individuare i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali potenzialmente interessati al Piano in argomento, informando gli stessi dell'avvio del procedimento di VAS con nota inviata in data 24 luglio 2024; tali soggetti sono risultati essere i seguenti:

- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare;
- Struttura Viabilità e opere stradali
- Struttura foreste e sentieristica
- Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- Dipartimento turismo, sport e commercio;
- Dipartimento agricoltura
- A.R.P.A. Valle d'Aosta;
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
- Ente Parco Naturale Mont Avic;
- CELVA;
- e, p.c.
- Direzione ambiente, energia e territorio - Settore valutazioni ambientali e procedure integrate - Regione Piemonte;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali;
- Coordinatore Dipartimento ambiente

## **2.3 PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti in data 6 settembre 2024.

Nell'ambito della consultazione pubblica sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di soggetti terzi:

- Associazione “*Ripartire dalle Cime Bianche*”: osservazioni acquisite in data 5 settembre 2024 (con prot. n. 6568);
- Gruppo politico “*Valle d'Aosta Aperta*”: osservazioni acquisite in data 6 settembre 2024 (con prot. n. 6595);
- *Rete Civica e Europa Verde Vda*: osservazioni acquisite in data 9 settembre 2024 (con prot. n. 6608);
- *Legambiente Valle d'Aosta*: osservazioni pervenute alla struttura flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale in data 5 aprile e in data 5 settembre 2024, e successivamente inoltrate dalla stessa alla scrivente struttura ed acquisite in data 26 settembre 2024 (con prot. n. 6978).

## **2.4 OSSERVAZIONI SOGGETTI COMPETENTI**

Nell'ambito della consultazione con i soggetti aventi competenze territoriali ed ambientali sono pervenute le seguenti osservazioni (riportate per esteso in allegato 1 al presente parere):

- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali: osservazioni acquisite in data 6 agosto 2024 (con prot. n. 5927);
- Struttura Viabilità e opere stradali: osservazioni acquisite in data 20 agosto 2024 (con prot. n. 6171);
- Struttura foreste e sentieristica: osservazioni acquisite in data 21 agosto 2024 (con prot. n. 6211);
- Corpo Forestale della Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 29 agosto 2024 (con prot. n. 6394);
- Struttura pianificazione territoriale: osservazioni acquisite in data 3 settembre 2024 (con prot. n. 6490);
- ARPA Valle d'Aosta: osservazioni acquisite in data 6 settembre 2024 (con prot. n. 6597);
- Regione Piemonte – Direzione agricoltura e cibo, conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura: osservazioni acquisite in data 6 settembre 2024 (con prot. n. 6591);
- Dipartimento agricoltura – UO pianificazione territoriale e diversificazione aziendale: osservazioni acquisite in data 9 settembre 2024 (con prot. n. 6613);
- Parco Naturale Mont Avic: osservazioni acquisite in data 27 settembre 2024 (con prot. n. 7043);
- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette: osservazioni acquisite in data 3 ottobre 2024 (con prot. n. 7149);

### **3) VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE**

#### **3.1 ANALISI DEL PIANO**

**In primo luogo si evidenzia la necessità che venga effettuato da parte del proponente un esame di dettaglio di tutte le osservazioni pervenute in istruttoria, valutando ed approfondendo adeguatamente tutte le considerazioni contenute.**

La scrivente Struttura, inoltre, ritiene di formulare le seguenti osservazioni suddivise per punti:

1) Si rileva che alcuni obiettivi generali del Piano non trovano esaustiva trattazione nello sviluppo del Piano stesso. Si cita a tale proposito l'obiettivo “*Contenimento degli incidenti stradali*” per il quale non sono state sufficientemente illustrate le azioni indicate (es. tipologia di posa in opera di sistemi di prevenzione).

2) In merito agli impatti della fauna selvatica sulle attività agro-zootecniche, forestali ed ittiche, per quanto concerne il cinghiale, a partire dal 2017 il Piano rileva un'inversione di tendenza: ad un prelievo più o meno costante corrisponde una diminuzione dei danni (pag. 329). Ciò sembrerebbe correlato ad una maggiore sensibilizzazione degli agricoltori, ad un servizio di assistenza tecnica per l'individuazione di strutture per la protezione delle colture, e all'utilizzo delle strutture stesse.

Potrebbe contribuire a rendere più chiaro il Piano spiegare nel dettaglio in cosa consistono queste misure di prevenzione, specificando ad esempio se trattasi anche dell'uso di dissuasori, e nel caso, di quale tipologia. Evidenziandosi, inoltre, una disomogeneità di densità di popolazione con tendenza ad un maggior numero di esemplari in bassa valle potrebbe essere significativo considerare le zone dove sono impiegate tali misure di prevenzione per verificarne la correlazione ai danni segnalati alle culture agricole.

In generale, si rileva che i dati di prelievo degli animali arrivano fino all'anno 2021 (vedi tabelle da pag. 175 in avanti); data la natura del Piano e la variabilità delle serie storiche sarebbe opportuno, laddove disponibili, che il Piano consideri dati il più possibile aggiornati.

3) Per quanto concerne l'impatto dei cervidi sulle attività agro-zootecniche (pag. 338), il Piano evidenzia un positivo decremento dei danni alle colture a partire dal 2017 fino al 2020. Per analizzare meglio il trend sarebbe importante inserire i dati degli anni successivi, se disponibili, e specificare o ipotizzare se tale andamento è correlato o meno a misure di mitigazione.

4) Si ritiene di formulare le considerazioni sopracitate anche per quanto riguarda in generale l'analisi degli impatti della fauna selvatica sugli incidenti stradali, in quanto sarebbe di maggiore completezza illustrare la correlazione con le misure di prevenzione attuate.

5) Per quanto concerne la proposta gestionale dei Lagomorfi (pagina 202), si rileva che, a fronte di una diminuzione di cacciatori con carnet B, e di una densità di abbattimento doppia nella media Valle rispetto al resto del territorio, il Piano accenna ad un'eventuale alternativa di gestione al fine di correlare maggiormente il numero dei cacciatori con il territorio. In vista di un abbattimento più equilibrato ed omogeneo sarebbe importante definire più nel dettaglio come potrebbe essere organizzata tale gestione. Un sistema di prelievo alternativo equilibrerebbe la sproporzione attualmente presente nei vari settori di caccia ed aiuterebbe a prevenire eventuali conseguenze negative dal punto di vista demografico della specie.

Per quanto concerne la gestione della Lepre variabile, sarebbe più chiaro inserire nel Piano una breve spiegazione sull'andamento della popolazione (i dati di densità di popolazione sono presenti solo nella relazione allegata).

6) In relazione al lupo il documento in oggetto parla di un Piano nazionale di conservazione e gestione del lupo in Italia, che è attualmente in fase di elaborazione ed approvazione da parte della Conferenza Stato-

Regioni (pagina 298). Si prende atto che il Piano non prevede l'adozione di specifiche azioni, demandando le medesime alle eventuali misure che saranno previste dal Piano nazionale.

In riferimento alla prevenzione dei danni, oltre ad evidenziare l'opportunità che i dati siano il più possibile aggiornati, laddove disponibili, si prende atto della previsione di specifici protocolli (pag. 311) che andranno a disciplinare eventuali criteri di gestione, sottolineando che dovranno essere attenzionati gli eventuali impatti derivanti dalle suddette attività di gestione e prevenzione.

Si rileva infine un refuso a pag. 302 (correggere anno 2107 con 2017).

7) Per quanto riguarda il capriolo, considerando il drastico calo della popolazione sarebbe importante processare ed inserire anche i dati degli ultimi anni (2022 e 2023) al fine di analizzare meglio l'andamento della medesima, analizzare le cause di questa repentina diminuzione, ed ipotizzare eventuali scenari alternativi di gestione faunistico-venatoria. Al fine di un'inversione di tendenza potrebbero essere valutate anche ipotesi di una temporanea chiusura della caccia (pagina 135).

8) Camoscio: sarebbe auspicabile una maggiore analisi sulle cause di decremento della specie nella valle centrale e nell'alta valle, considerando che tale tendenza non è presente in bassa valle.

9) In riferimento al capitolo 11.6 “Munitionamento” non risultano sufficientemente chiare le disposizioni del Piano.

Il Piano infatti pare non contenere specifiche indicazioni programmatiche relative alle modalità di dismissione delle munizioni al piombo; a tale proposito non risulta chiaro il seguente passaggio (pag. 425):

*“Per questo motivo, da anni in Valle d'Aosta, nell'ambito dell'attuazione dei piani di controllo degli ungulati, vi è l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo, considerata la destinazione delle carni al consumo alimentare.”*

*L'invito ad utilizzare il munitionamento atossico (non contenente piombo) è stato recentemente ribadito dal Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, concernente l'Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.*

*Considerate, pertanto, le implicazioni per la fauna selvatica e per l'uomo derivanti dall'utilizzo delle munizioni contenenti piombo, è quanto mai opportuno che il mondo venatorio nei prossimi anni abbandoni tale munitionamento a favore di quello atossico.”*

Come evidenziato anche nelle osservazioni pervenute, la presente struttura ritiene opportuno venga maggiormente definita l'obbligatorietà o meno dell'utilizzo delle munizioni atossiche, eventualmente estendendo il medesimo obbligo a tutto il territorio (quindi non solo limitato alle zone umide e ai siti Natura 2000) e a tutte le specie cacciabili (non solo ungulati).

La suddetta limitazione è funzionale a ridurre il fenomeno del saturnismo. Si sottolinea infatti che, come indicato da ISPRA già a partire dall'anno 2012, il fenomeno, oltre ad essere pericoloso per chi consuma carne di selvaggina, può essere fatale per le specie carnivore o necrofaghe che sono sottoposte a fenomeni di bioaccumulo prolungato che nel tempo può condurre a morte o sterilità. Il fenomeno è risultato molto incisivo sui rapaci i quali spesso si nutrono delle carni contaminate degli animali colpiti dai cacciatori e non recuperate, o delle viscere degli ungulati lasciate sul luogo di caccia. In conclusione, essendo la riduzione da saturnismo uno degli obiettivi generali del piano (pag. 13) ed essendo stato evidenziato che sono stati rinvenuti esemplari di aquila e gipeto soggetti ad avvelenamento (pag. 425).

10) In relazione all'indicazione ambigua riportata a pag. 294 che lascerebbe presupporre un possibile scenario futuro di prelievo venatorio dello stambecco, la scrivente Struttura esprime perplessità su tale ipotesi.

Si sottolinea infatti che, nonostante il numero crescente degli esemplari censiti, trattasi di una specie fragile vista la sua ridotta variabilità genetica.

Inoltre, la specie non pare essere in una situazione di sovrappopolamento tale da aumentare il rischio di diffusione di malattie e non si rilevano neanche sovrapposizioni di areale con altre specie tali da avere un effetto negativo sul loro sviluppo; non si vede, di conseguenza, la necessità di ipotizzare tale azione.

Come anche evidenziato nelle osservazioni pervenute, la caccia allo stambecco non pare un'azione auspicabile alla luce di quello che la specie rappresenta per la storia della Valle d'Aosta ed in particolare del Parco Nazionale del Gran Paradiso: un'eventuale apertura al prelievo venatorio potrebbe ripercuotersi a livello sociale e turistico.

Pertanto, alla luce di quanto indicato si richiede di valutare con attenzione la messa in atto di un eventuale prelievo venatorio.

11) Per quanto riguarda la gestione venatoria dei galliformi alpini non risulta chiara l'indicazione presente a pag. 254 (in neretto) laddove come misura eventuale di tutela e conservazione delle specie viene indicato quanto segue:

*“Un’ulteriore misura da introdurre, eventualmente e se del caso, al fine di una più alta tutela e conservazione dei Galliformi alpini, come avviene in altri contesti alpini, e rappresentata dalla chiusura del prelievo per la stagione venatoria di riferimento qualora dopo il primo mese di caccia **non** si sia raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.”*, in quanto la negazione presente pare contraddittoria rispetto all'obiettivo dell'azione (forse trattasi di un refuso);

### **3.2 ANALISI DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

**In merito ai contenuti del Rapporto ambientale pur richiamando la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio, da parte del proponente, di tutte le osservazioni pervenute in istruttoria, si ritiene di evidenziare alcune considerazioni riguardanti i seguenti aspetti del suddetto documento.**

#### **3.2.1 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE (rif. RA cap. 2.3)**

Si prende atto della verifica di coerenza interna del Piano.

Per quanto concerne l'analisi di coerenza esterna con le altre pianificazioni, si prende atto di quanto analizzato nel complesso, rilevando nello specifico quanto segue.

Nel Rapporto ambientale è stata segnalata una potenziale incoerenza per quanto riguarda l'obiettivo di conservazione delle popolazioni di Galliformi in particolare riferita alla riduzione delle azioni di disturbo/gestione animali domestici, cani da lavoro, rispetto alle relative esigenze legate alla gestione agricola del territorio (pag. 32).

Si sottolinea pertanto la necessità di verificare l'attuazione delle relative misure di mitigazione indicate.

In ogni caso, in generale, stante la stretta correlazione tra l'attuazione delle azioni del Piano con la gestione agricola del territorio, si ritiene importante sia verificata il perseguitamento di tale coerenza nel tempo.

#### **3.2.2 ANALISI AMBIENTALE E TERRITORIALE (rif. RA cap. 3, 4 e 5)**

Si prende atto dello sviluppo generale del suddetto capitolo, rilevando i seguenti aspetti che afferiscono all'organicità del documento.

- Il titolo del capitolo 3.4 “*Beni materiali, salute umana e patrimonio culturale*” pare poco coerente con i contenuti del successivo sottotitolo 3.4.1 “*Danni alle produzioni agro-zootecniche, forestali ed ittiche*”.
- Si ritiene opportuno spostare il capitolo 3.5 inerente la tematica degli “*Indicatori*” nel capitolo numero 10, quello del monitoraggio.
- Infine, in relazione agli “*Obiettivi dei protezione ambientale*” del capitolo 5 si ritiene più logico e coerente spostare le norme di riferimento per la protezione ambientale fra i primi capitoli del rapporto ambientale, in quanto presupposto per lo sviluppo del medesimo.

### **3.2.3 RELAZIONE DI INCIDENZA –VINCA (rif. RA cap. 6)**

Si rammenta che, ai sensi di quanto disposto dalle l.r. 12/2009, all’art. 5, comma 1, la VAS ricomprende la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 7 della l.r. 8/2007.

A tale proposito, in relazione ai contenuti dello “*Studio di incidenza*” integrato nel RA, si rimanda nel dettaglio ai contenuti del parere acquisito da parte della Struttura regionale competente biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette (riportato in allegato), richiedendo l’attenta valutazione del medesimo e provvedendo agli approfondimenti ed aggiornamenti richiesti.

### **3.2.4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SOVRAREGIONALI E TRANSFRONTALIERI (rif. Ra cap.2.3.3 e 2.3.4)**

- Per quanto concerne i potenziali effetti transfrontalieri della pianificazione in argomento, si evidenzia che, successivamente alla procedura di concertazione preliminare, è stata avviata presso il Ministero competente la fase di “manifestazione di interesse” da parte degli Stati interessati (Francia e Svizzera) ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 152/2006.

A tale proposito si dà atto che, a seguito delle notifiche formalizzate dal Ministero agli Stati interessati, trasmesse nelle date 20 maggio e 23 maggio 2022, i suddetti Stati non hanno manifestato interesse a partecipare alle consultazioni nelle successive fasi procedurali.

Si prende atto in ogni caso che il rapporto ambientale (nel cap. 2.3.4) ha evidenziato una sostanziale coerenza della gestione faunistico-venatoria proposta dal Piano con quella attuata negli Stati confinanti.

- Per quanto riguarda i potenziali effetti sovraregionali, si rimanda ai contenuti del parere espresso dalla Struttura regionale competente della Regione Piemonte (riportato in allegato).

### **3.2.5 ANALISI EFFETTI AMBIENTALI E MISURE MITIGAZIONE (rif. RA cap. 7 e 8)**

Si prende atto in generali dell’analisi sviluppata nei Capitoli 7 e 8 del RA, relativa alla valutazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano su alcune specifiche componenti ambientali ad esso correlabili, evidenziando i seguenti aspetti:

- Per quanto riguarda la trattazione degli “*effetti a carico di flora, fauna e biodiversità*” si ritiene importante che tale valutazione tenga adeguatamente conto delle considerazioni contenute nel parere espresso dalla Struttura competente in materia di aree protette.

- come emerso anche dalle osservazioni pervenute, si ritiene opportuno segnalare un punto di attenzione relativamente alla “caccia in braccata” del cinghiale in quanto tale modalità di prelievo può essere talvolta causa di impatti ambientali sulle componenti floro-faunistiche ed antropiche.

- in relazione agli “*effetti a carico della salute umana*”, si richiamano le considerazioni già espresse rispetto al fenomeno del “saturnismo” indicate al punto 3.1 (analisi del Piano), oltre ad evidenziare quanto espresso dalla regione Piemonte in merito all’esigenza di azioni/protocolli coordinati relativamente alla gestione congiunta dell’emergenza “peste suina”.

- in riferimento agli “*effetti a carico del comparto agro-pastorale*” si sottolinea nuovamente l’importanza di un’attività di monitoraggio dei potenziali impatti della gestione faunistico-venatoria su tale comparto al fine di attuare prontamente idonee misure di mitigazione.

- in relazione alla valutazione degli effetti (cap. 7.2) il Piano segnala un potenziale impatto negativo per quanto riguarda la gestione dei Lagomorfi relativa al comparto agro-pastorale (pag. 97), con particolare riguardo ai danni in vigneti e frutteti. Si richiede di fornire maggiori informazioni rispetto alle tipologie di danno arrecato, ed alle conseguenti misure di mitigazione eventualmente previste per i sistemi di dissuasione.

- In generale, l'utilizzo di dispositivi “dissuasori”, sia ai fini di tutelare colture agricole, sia per ridurre incidenti stradali, dovrebbe essere approfondito anche al fine di valutare eventuali effetti ambientali negativi che tali dissuasori potrebbero arrecare ad altre specie animali e all'uomo (disturbo acustico o luminoso).

### **3.2.6 MONITORAGGIO (rif. RA cap 10)**

In relazione al sistema di monitoraggio proposto nel capitolo 10 “*Monitoraggio ambientale*”, come precedentemente detto, si ritiene opportuno spostare il capitolo 3.5 inerente la tematica degli “*Indicatori*” nel capitolo in oggetto in quanto, trattando il pregresso monitoraggio rappresenta la premessa motivazionale delle scelte attuate per la nuova proposta.

In relazione al nuovo set di indicatori proposti si ritiene opportuno sottolineare i seguenti aspetti:

- si rileva che gli indicatori elencati paiono essere specifici per l'analisi degli obiettivi ed azioni del Piano, mentre non risultano adeguatamente evidenziati quelli funzionali alla verifica degli effetti ambientali del Piano stesso; pertanto, anche a tali fini, si ritiene opportuno debbano essere esplicitati gli indicatori che assumono valenze ambientali.
- si ritiene che la baseline di partenza debba essere basata su dati il più possibile aggiornati e determinati, motivando l'eventuale assenza degli stessi.

A titolo esemplificativo si citano:

- l'indicatore numero ventotto “*n° di osservazioni georeferite per specie per anno e realizzazione cartografie tematiche*” per il quale il risultato atteso è un aumento del n° di osservazioni (pag. 106). Non appare chiaro in relazione a quale dato di partenza si ipotizza un aumento di osservazioni;
  - l'indicatore n. 15 “consistenza e andamento delle popolazione” riferito ai galliformi, per il quale manca il dato di riferimento del 2021.
- in relazione agli indicatori previsti, si chiedono chiarimenti circa la struttura della tabella proposta in quanto l'indicazione del risultato atteso pare prendere in considerazione un “trend” piuttosto che un target finale; inoltre si ritiene poco chiara la correlazione di tali risultati attesi in rapporto alla variabilità di frequenza dei monitoraggi (semestrali/annuali o pluriennali).

Infine, si richiede di valutare la predisposizione di uno specifico indicatore relativo al potenziale impatto negativo segnalato dal Piano per quanto riguarda la gestione dei Lagomorfi sul comparto agro-pastorale (pag. 97); sarebbe quindi importante monitorare l'andamento di tale fenomeno.

## **4 CONSIDERAZIONI FINALI**

esaminati i documenti trasmessi per la presente procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che durante il periodo di evidenza pubblica sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi e che le stesse sono state integrate in allegato al presente parere;

esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in sede istruttoria (integrate in allegato al presente parere);

verificato che non sono stati evidenziati da parte dei suddetti soggetti rilevanti elementi di incoerenza e/o di incompatibilità rispetto ai settori di competenza e con la pianificazione regionale;

ritenuto che, alla luce dell'istruttoria di VAS, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano indicate, tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento complessivamente non compatibile con l'ambiente;

sottolineata la necessità da parte dell'Autorità proponente di analizzare in dettaglio tutte le osservazioni pervenute (allegate al presente parere), valutandone adeguatamente i contenuti, e provvedendo, se necessario, ad integrare/modificare conseguentemente i documenti del Piano e il Rapporto ambientale;

rammentato che delle modalità di recepimento della presente istruttoria di VAS, e delle eventuali modifiche apportate ai documenti, dovrà essere data adeguata illustrazione nella redazione della *Dichiarazione di sintesi* (documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009);

si evidenzia infine che, considerando che il Piano demanda in vari punti a successivi atti di indirizzo (quali protocolli, ecc.), laddove l'attuazione dei medesimi possa comportare modifiche agli obiettivi iniziali, sarà necessario valutare attentamente gli eventuali effetti ambientali derivanti dall'approvazione di tali atti.

la scrivente Struttura regionale, in qualità di Autorità competente,

**esprime parere favorevole di VAS, ai sensi della l.r. 12/2009, relativo al “Piano regionale faunistico - venatorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta”.**

Gli istruttori tecnici:

- Davide MARGUERETTAZ
- Giulia CARENINI

In vacanza del Dirigente  
Il Coordinatore  
Luca FRANZOSO

# **ALLEGATO 1**

## **Osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti**

### **Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:**

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di formulare eventuali osservazioni sul piano in oggetto descritto, con la presente si comunica che il medesimo non rileva sotto il profilo della tutela storico-paesaggistica, non essendo inerente a interventi edilizi e/o di modifica dei suoli”;

### **Dipartimento Infrastrutture e Viabilità:**

“In riferimento alla vostra nota, pervenuta in data 26 luglio 2024, al nostro protocollo n.2024/7470/I06, e considerato che il procedimento di cui all’oggetto non risulta interferire con le Strade classificate Regionali, la Struttura scrivente non ha quindi osservazioni in merito”;

### **Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale:**

“In riferimento alla lettera da voi trasmessa in merito al procedimento di VAS in oggetto, presa visione della documentazione, si comunica che non si hanno osservazioni in merito.”;

### **Corpo Forestale della Valle d’Aosta:**

“Rispetto alla Vs. nota in oggetto, si comunica che lo scrivente Comando, avendo partecipato alle riunioni preliminari alla stesura della bozza del piano faunistico, non ha osservazioni supplementari da segnalare.”;

### **Struttura pianificazione territoriale:**

“Con riferimento al procedimento di VAS, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 12/2009 e dell’articolo 14 della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, relativo al Piano Regionale Faunistico-Venatorio, esaminata la documentazione trasmessa, si comunica che i contenuti del Piano non hanno rilevanza rispetto alle materie di competenza della scrivente Struttura”;

### **ARPA VALLE D’AOSTA:**

#### “Premessa

Le presenti osservazioni vengono inoltrate all’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente – Dipartimento Ambiente, a seguito della Comunicazione di inizio procedimento, ricevuta in data 26-07-2024 (Rif. 5238 del 8 luglio 2024) e recepita da ARPA VdA con Prot. 0009672 del 26/07/2024 Tit 7 Cl 4 Fasc.

#### Commenti generali

Dal punto di vista del disturbo sulla fauna si condivide l’attenzione posta dal piano per la riduzione delle azioni di interferenza dell’attività venatoria sulle specie non direttamente interessate dalla caccia. Per quel che riguarda l’azione inerente l’installazione di dissuasori per evitare danni all’agricoltura e gli incidenti stradali nei punti di attraversamento, si richiede di prestare attenzione all’impatto su eventuali abitazioni site in prossimità nel caso in cui i dissuasori siano di tipo acustico.”;

## **Regione Piemonte – Direzione agricoltura, cibo, conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura:**

“Con nota prot. n. 134183/2024 del 26 luglio 2024, la Regione Valle d’Aosta, in qualità di soggetto proponente, ha avviato la Fase di Valutazione della Procedura di VAS inerente il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV).

La Regione Piemonte è consultata nell’ambito del procedimento di VAS come Regione confinante potenzialmente interessata dagli effetti ambientali del Piano, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 152/2006, ed esprime il proprio parere attraverso l’Organo tecnico regionale. A tal fine, in applicazione della D.G.R. n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024, il Settore scrivente, individuato quale struttura regionale competente per materia e responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti la partecipazione al procedimento di VAS in oggetto, ha informato le Direzioni regionali, individuate; ciò in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale quali strutture interessate al procedimento in oggetto secondo quanto disposto dalla sopra menzionata deliberazione, e ARPA Piemonte.

Pertanto con nota prot. n. 20261 del 21/08/2024 è stato richiesto il contributo dei seguenti settori regionali:

- Ambiente, Energia e Territorio;
- Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- Sanità.

Quanto sopra per l’avvio dell’istruttoria finalizzata alla redazione del contributo della Regione Piemonte per la Fase di Valutazione della procedura di VAS inerente il PFV della Regione Valle d’Aosta i cui contributi fanno parte integrante della presente nota.

Il Piano oggetto di valutazione costituisce lo strumento della pianificazione faunistico-venatoria previsto dall’art. 10 della L. 157/1992 e dall’art. 5 della L.R. 64/1994. L’ambito della pianificazione è il territorio agro-silvo-pastorale regionale, con il fine di definire strategie ed individuare azioni tese alla conservazione ed al mantenimento di densità ottimali delle specie faunistiche di interesse conservazionistico e/o venatorio.

Le azioni per assicurare il buono stato di conservazione della fauna includono:

- la regolamentazione del prelievo venatorio che deve essere attuato attraverso forme di gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dall’art. 14 della L. 157/1992 e dall’art. 28 della L.R. 64/1994;
- i progetti di riqualificazione delle risorse ambientali;
- i piani di miglioramento ambientali per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica
- la gestione di zoonosi ed emergenze sanitarie

Il Piano definisce in maniera prioritaria i criteri per la gestione sostenibile dell’attività venatoria e nelle azioni previste dal modello di gestione sono ricomprese le indicazioni per i progetti di riqualificazione e miglioramento delle risorse ambientali.

Sulla base degli approfondimenti istruttori condotti dai Settori coinvolti e della documentazione tecnica fornita, in relazione alle possibili interazioni del piano in oggetto con il territorio regionale piemontese, si formulano le seguenti osservazioni.

Al cap. 2.3.3 del Rapporto Ambientale, nell’ambito del paragrafo relativo alla Regione Piemonte sono stati inseriti i piani faunistici venatori vigenti delle province piemontesi confinanti e ne è stata fatta l’analisi di coerenza che, nonostante le differenze nei modelli di gestione previsti dalle due regioni gli obiettivi gestionali e le modalità di prelievo (ai sensi della Legge 157/1992) risulta priva di discordanze. Inoltre viene indicato che, sempre in attuazione della Legge 157/1992, i limiti amministrativi tra i CA piemontesi e il Comprensorio Unico della Valle d’Aosta, seguono, per la quasi totalità del perimetro, confini naturali.

Si suggerisce a riguardo di valutare la possibilità di inserire tra i criteri di individuazione ed organizzazione degli Istituti di Protezione Faunistica (cap 3. della proposta di indice PRFV “Analisi dell’attività venatoria e istituti presenti” evidenziati a pag 15 del Rapporto Preliminare) anche la coerenza con gli istituti faunistico venatori presenti lungo i confini delle regioni limitrofe.

Al par. 2.3.3.2 viene effettuata l’analisi di coerenza a livello di gestione venatoria con gli Istituti Faunistico Venatori della Regione Piemonte che non si ritiene evidenzi particolari discordanze mostrando una sostanziale coerenza gestionale. Per quanto riguarda gli Istituti faunistici venatori confinanti con la Regione Piemonte e la gestione dei territori confinanti viene indicato che “per istituire e gestire territori tra due Regioni occorre definire un protocollo congiunto tra le due Regioni e appositi strumenti normativi, finalizzati alla creazione di un unico modello di gestione faunisticovenatoria, sul modello esistente tra le regioni Toscana ed Emilia-Romagna per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino tosco-emiliano (Area Cervo Appennino tosco-emiliano)”.

Nella fase di identificazione degli Istituti faunistico/venatori si ritiene pertanto opportuno segnalare come, lungo i territori di confine tra le due regioni, i limiti di tali Istituti dovrebbero essere identificati seguendo l'idoneità del territorio e non essere vincolati esclusivamente ai limiti amministrativi.

Come già richiamato nei punti precedenti, sempre in attuazione della Legge 157/1992, i limiti amministrativi tra i CA piemontesi e il Comprensorio Unico della Valle d'Aosta, seguono, per la quasi totalità del perimetro, confini naturali.

Nell'ambito della Valutazione di Incidenza si invita quindi a considerare, nella fase di individuazione dei vari istituti faunistici e venatori, i possibili effetti diretti ed indiretti sugli habitat e sulle specie protette all'interno dei siti Natura 2000 posti sul confine tra le due regioni, o in prossimità di esso. In particolare, ci si riferisce ai territori orientali della regione Valle d'Aosta confinanti con la provincia di Biella in cui sul territorio piemontese sono presenti alcuni Parchi Naturali (Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona, ZSC Alta Valsesia e Val Sessera, e ZPS (Alta Valsesia e Valli Otra, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba, Monte Rosa). Nel capitolo inerente alla Valutazione di incidenza (cap. 6) si analizzano i possibili effetti diretti ed indiretti su habitat e specie tutelati nei siti Rete Natura 2000, posti sui confini tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Piemonte. Si evidenzia che esiste un'adiacenza territoriale, indipendente dai confini amministrativi, tra le aree protette valdostane e quelle piemontesi. In particolare, viene sottolineato come sul versante orientale della Valle d'Aosta, la Riserva Naturale del Mont Mars confina con la Riserva Naturale del Sacro Monte di Oropa, mentre la ZPS/ZSC Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa confina con il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona, che è interamente compreso nella ZSC Alta Valsesia che, a sua volta, rientra completamente nella ZPS Alta Valsesia e Valli Otra, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba. Nel par. 6.5.2 la VINCA ha preso in considerazione anche i possibili effetti che la gestione faunistico venatoria prevista nel PRFV della regione Valle d'Aosta può avere sui Siti Natura 2000 confinanti con la vicina regione Piemonte. Vengono analizzati i tre siti Natura 2000 piemontesi ZPS Alta Valsesia e Valli Otra, Vogna, Gronda, Artogna e Sorbo; ZPS Monte Rosa e ZSC Val Sessera indicando come non significativo l'impatto del prelievo faunistico valdostano su tali siti a causa di un incremento non significativo del prelievo nel tempo.

A titolo collaborativo, per quanto riguarda la Rete Natura 2000, si segnala che, con D.G.R. 55-7222/2023/XI, la Regione Piemonte ha recepito le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. La stessa D.G.R., inoltre, ha modificato e aggiornato le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte.

Con riferimento alla gestione della specie cinghiale (par.3.4.2.1) connessa all'emergenza sanitaria per l'espandersi dell'epidemia di Peste Suina Africana, si reputa auspicabile che le due Regioni si raccordino ed attuino un coordinamento delle misure di tutela, volte al rafforzamento della sorveglianza attiva e passiva, delle azioni di depopolamento e dell'attività di informazione, formazione ed aggiornamento, con l'obiettivo specifico di migliorare l'efficacia ed efficienza delle azioni di contenimento del virus.

In relazione alle interferenze con infrastrutture e trasporti, il PFV si pone una pluralità di obiettivi da realizzare nel corso del quinquennio di validità dello stesso nonché azioni per il loro conseguimento.

Tra gli obiettivi generali del PFV, il Paragrafo 1.1 - Obiettivi generali del Piano (a pagina 13 della Relazione generale) e il Paragrafo 7.2 Valutazione degli effetti del piano sulle componenti ambientali (a pagina 97 del Rapporto ambientale) evidenziano il "Contenimento degli incidenti stradali" da declinare con specifiche Azioni previste per il 2024: la mappatura GPS punti di attraversamento noti; la mappatura GPS posizionamento dissuasori per incrocio dati con n° incidenti; la posa in opera di sistemi di prevenzione.

Il tema è anche trattato nel Paragrafo 9.3 Alternativa 2: "Revisione del PRFV" (a pagina 100 del Rapporto ambientale) tra le opportunità dell'alternativa esaminata: con la revisione del PRFV l'Amministrazione può contribuire, tra le altre cose, a mitigare gli impatti derivanti dalle collisioni con veicoli. Infine, in coerenza a questi obiettivi e azioni, il Rapporto ambientale - Paragrafo 10 - Monitoraggio Ambientale (a pagina 101) prevede di integrare il set di indicatori per il monitoraggio futuro con "n. incidenti stradali per anno in rapporto alla localizzazione dei dissuasori" quale indicatore aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal precedente PRFV 2008-2012.

Tuttavia, nel seguito della trattazione, le Azioni previste per il 2024 volte al "Contenimento degli incidenti stradali" paiono non essere esplicitate; anche il Paragrafo 6.2 Impatto della fauna selvatica sugli incidenti stradali (a pagina 349 della Relazione generale), che analizza i danni causati dalla fauna, non fornisce indicazioni su criteri/modalità per la gestione/prevenzione del fenomeno.

Pertanto si suggerisce di meglio evidenziare le azioni previste dal PRFV per il conseguimento dell'obiettivo generale "Contenimento degli incidenti stradali" nella trattazione del Capitolo 6 - IMPATTI DELLA FAUNA SELVATICA del PRFV o dove si ritenga più opportuno nonché nelle parti degli altri documenti a queste

correlate. Qualora dette misure non siano sfida operativa del PRFV ma siano invece previste da strumenti regionali diversi e richiamati nei documenti esaminati (leggi regionali e/o delibere programmatiche), si suggerisce di esplicitarne i contenuti operativi in modo da fornire evidenza della possibilità di conseguire i risultati attesi in ordine agli obiettivi definiti dal medesimo PRFV. Potrebbe essere, infine, utile redigere un quadro sinottico “Obiettivi- Azioni - Paragrafo di riferimento” per una rapida visione delle pagine del PRFV che trattano le azioni di piano.

#### Conclusioni

Richiamato quanto già evidenziato in sede di Scoping di VAS e considerato che, sulla base della documentazione presentata da Codesto Ente, non risultano effetti significativi sul territorio della Regione Piemonte, non si evidenziano ulteriori elementi per la fase di Valutazione della procedura di VAS in oggetto.”;

## **Dipartimento agricoltura – UO pianificazione territoriale e diversificazione aziendale:**

“Si osserva che il PRFV analizza gli impatti della fauna selvatica sulle attività agro-zootecniche, forestali e ittiche e elenca le azioni d’intervento a risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Obiettivo del Piano è il raggiungimento di una densità di popolazione di selvatici ottimale e pertanto in equilibrio con il territorio.

Si condivide la necessità di promuovere specifici protocolli che contengano indicazioni circa le situazioni di criticità, le modalità di intervento, le azioni di dissuasione e di contenimento per gestire in maniera tempestiva le problematiche legate alla presenza della fauna selvatica e assicurare la convivenza con le attività agricolo-pastorali.

Il continuo monitoraggio e l’analisi dei comportamenti dei selvatici è lo strumento per contrastarne efficacemente le azioni e ridurne l’impatto.

Nell’ambito del contenimento della fauna selvatica si evidenzia l’opportunità di avvalersi dell’art. 19 ter della legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 che prevede per le specie problematiche un piano di contenimento numerico, per cui i prelievi non rappresentano attività venatoria e quindi non sono assoggettati ai vincoli previsti per la caccia dalla suddetta norma.”;

## **Parco Naturale Mont Avic:**

“La presente in relazione alla Vostra nota del 26 luglio 2024, protocollo nr 0005702, con la quale si trasmettevano la documentazione di VAS e gli elaborati relativi al “Piano Regionale Faunistico-Venatorio” (PRFV), chiedendo la formulazione di eventuali osservazioni.

Presa visione del Piano e relativa documentazione e considerata la natura pianificatoria e l’ampio orizzonte temporale del Piano, si comunica quanto segue.

Si richiamano in proposito:

La Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’Art. 21 “Divieti”, Comma 1 Lettera b);

La Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e nello specifico l’Art.22 “Norme quadro”, comma 6;

La Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 “Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco Naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.” E in particolare l’Art. 10 “Piano di gestione territoriale del parco”, Comma 3 Lettera a);

Il Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic (l.r. 10 agosto 2004, n. 16 art. 10 e DGR n. 794 del 19 giugno 2018) e in particolare gli Artt. 2 “Divieti a carattere generale” e 6 “Fauna omeoterma ed eteroterma”;

La DGR n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) della rete Natura 2000 della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011”.

che nell’insieme stabiliscono che nel Parco sono vietati e costituiscono illecito penale l’esercizio dell’attività venatoria, la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, fatti salvi gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi gestiti dall’Ente Parco e necessari per ricomporre squilibri

ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche; fatti salvi inoltre la cattura per ricerche scientifiche autorizzate dagli Enti competenti.

Si dà atto che agli elaborati del Piano Regionale Faunistico e Venatorio in esame viene correttamente riportato che il territorio del Parco Naturale Mont Avic non rientra nel campo di applicazione del PRFV.

Per quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del PRFV trasmesso per quanto concerne l'area compresa all'interno del Parco Naturale Mont Avic.

In merito alla pianificazione relativa al territorio limitrofo al Parco si ritiene utile prevedere delle aree a disciplina specifica, da stabilire d'intesa con lo scrivente ente Parco e i soggetti istituzionali competenti, anche in applicazione di quanto previsto all'Art 32 "Aree contigue" della citata Legge 394/1991.

In conclusione, si ricorda che qualsiasi intervento o attività che ricada nel territorio del Parco o che possa avere interferenze con lo stesso, prima della sua realizzazione o autorizzazione da parte di altro ente dovrà in ogni caso ottenere il preventivo parere-nulla osta dell'Ente Parco ed essere sottoposto a screening d'incidenza, inviando specifica documentazione tecnica e progettuale a supporto.”.

## Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:

“In relazione alla nota del 26 luglio 2024, n. prot. 5702/TA, visti il contenuto del Piano faunistico venatorio e documenti allegati, del Rapporto ambientale e della correlata relazione di incidenza, si formulano le osservazioni sulla relazione di VincA e, in generale, sulla proposta di Piano.

### Relazione d'incidenza

Documento Rapporto ambientale e Relazione d'incidenza

#### Cap.4. Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate dal PRFV

##### 4.1 Siti Natura 2000

- a. con la DGR n. 916/2024 sono stati approvati, oltre ai nuovi obiettivi e misure di conservazione, gli aggiornamenti delle tipologie dei siti Natura 2000 della regione, riportati nella tabella che segue:

IT1201000	Parco Nazionale Gran Paradiso	ZSC/ZPS	Aymavilles,Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve
IT1201010	Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes	ZSC/ZPS *	Rhêmes-Notre-Dame
IT1202000	Parco naturale Mont Avic	ZSC	Champdepraz, Champorcher
IT1203010	Zona umida di Morgex	ZSC/ZPS *	Morgex. La Salle
IT1203020	Lago di Lolair	ZSC	Arvier
IT1203030	Formazioni steppiche della Cote de Gargantua	ZSC	Gressan
IT1203040	Stagno di Loson	ZSC	Verrayes
IT1203050	Lago di Villa	ZSC	Challand-Saint-Victor
IT1203060	Stagno di Holay	ZSC	Pont-Saint-Martin
IT1203070	Mont Mars	ZSC/ZPS *	Fontainemore
IT1204010	Ambienti glaciali del Monte Bianco (comprende IT1204030 Val Ferret e IT1204032 Talweg della Val Ferret)	ZSC/ZPS **	Courmayeur, La Thuile
IT1204220	Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa	ZSC/ZPS	Ayas, Gressoney-La-Trinité, Valtournenche
IT1205000	Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin	ZSC/ZPS *	La Thuile
IT1205010	Ambienti d'alta quota della Valgrisenche	ZSC/ZPS *	Valgrisenche
IT1205020	Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo	ZSC/ZPS *	Saint-Rhémy-en-Bosses
IT1205030	Pont d'Ael	ZSC/ZPS *	Aymavilles
IT1205034	Castello e miniere abbandonate di Aymavilles	ZSC	Aymavilles, Aosta
IT1205050	Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon	ZSC/ZPS *	Saint-Pierre, Sarre
IT1205061	Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne	ZSC	Cogne
IT1205064	Vallone del Grauson	ZSC	Cogne
IT1205065	Vallone dell'Urtier	ZSC	Cogne

IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel	ZSC/ZPS	Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus
IT1205081	Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan	ZSC/ZPS *	Torgnon, Nus
IT1205082	Stagno di Lo Ditor	ZSC	Torgnon
IT1205090	Ambienti xeric di Grand Brison - Cly	ZSC/ZPS *	Saint-Denis
IT1205100	Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna	ZSC	Champorcher
IT1205110	Stazione di Paeonia officinalis	ZSC	Arnaz, Perloz

\*Nuova classificazione

In particolare, si precisa che il sito IT1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco, convertito in sít C, comprende, nella nuova strutturazione, la ZSC IT1204032 Talweg della Val Ferret e la ZPS IT1204030 Val Ferret, ora soppressi. I confini dell'area e la sua estensione non sono cambiati a seguito dell'accorpamento sopra descritto.

In linea generale, nell'ambito degli studi di incidenza il riferimento alla classificazione degli habitat N2000 deve essere il Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE, realizzato dalla Società Botanica Italiana per conto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Nella classificazione “utilizzata da L. Poggio e F. Marguerettaz” per la redazione della “Carta delle tipologie di habitat”, gli habitat sotto elencati sono stati citati in gruppi diversi da quello di appartenenza in considerazione della possibilità che essi si trovino in formazioni a mosaico. Tuttavia, l'assegnazione corretta è:

1. habitat cod. 7220 e cod. 7240 - Gruppo 72 “Paludi basse calcaree”
2. habitat 6240 - Gruppo 62 “Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli”
3. habitat 6120 - Gruppo 61 “Formazioni erbose naturali”

## Cap. 5 Obiettivi di protezione ambientale

Nel paragrafo relativo alle Deliberazioni della Giunta Regionale emanate finora, mancano gli atti relativi a Natura 2000.

## Cap. 6 Relazione d'incidenza

### 6.2) Metodologia:

- a. numero e tipologia dei siti: la rete N2000 regionale risulta costituita da 28 siti di cui 14 ZSC/ZPS, 1 ZPS e 13 ZSC
- b. misure di compensazione: citazione errata, nel caso indicato si tratta di misure di mitigazione.

### 6.4.3) Relazione tra PRFV e RN2000:

- a. si concorda sull'affermazione che *il PRFV non è strumento di gestione dei siti N2000*, non sul fatto che non sia connesso direttamente alla conservazione di habitat e specie presenti negli stessi, in quanto sono oggetto di prelievo venatorio specie in Allegato V della Direttiva Habitat e specie in Allegato I e II della direttiva Uccelli
- b. le azioni elencate sembrano più propriamente delle buone prassi del cacciatore che delle vere e proprie azioni di conservazione;
- c. possibili effetti negativi della caccia si possono verificare in egual misura sia nelle ZPS che nella ZSC in quanto le specie cacciabili e quindi l'attività venatoria sono presenti in entrambe le tipologie di siti.

### 6.5) Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000

#### 6.5.1.1) Disturbo della fauna e alterazione degli habitat e della vegetazione:

- a. non è chiaro cosa si intenda per “modificazione dell'assetto vegetazionale dell'area interessata”. Tali modifiche all'interno dei siti N2000 potrebbero essere soggette a procedura di VIIncA;
- b. l'analisi del disturbo dell'attività venatoria sulle specie non oggetto di caccia, così come la valutazione dell'impatto dovuto alla caccia in battuta, è generica e non supportata da dati e dalla relativa analisi

(es. siti interessati, numero indicativo delle battute e delle eventuali ripetizioni, durata delle battute, ampiezza delle aree utilizzate, ecc...).

#### 6.5.1.2) Inquinamento da piombo e saturnismo

- a. il fenomeno del saturnismo è noto in Valle d'Aosta, così come sono conosciuti gli effetti negativi del rilascio del piombo nell'ambiente sulla fauna necrofaga e/o parzialmente tale e, in generale, sulle reti trofiche. Una corretta valutazione del grado di questa interferenza avrebbe dovuto riportare, anche nella relazione di VInCA, un esame più approfondito del fenomeno, supportato da dati (sforzo di indagine sul fenomeno, numero di casi di avvelenamento rilevati in regione, specie coinvolte, tipo di intossicazione, luogo dei ritrovamenti, ecc,), seguito dall'analisi del rischio e delle ripercussioni specie specifiche. Inoltre sarebbe stato opportuno prevedere indagini/studi da mettere in campo per approfondire tale problematica in regione. Nelle nuove misure approvate è previsto il divieto di uso e detenzione sul luogo di caccia di munizioni contenenti piombo all'interno dei siti N2000. Tale misura dovrebbe essere allargata a tutto il territorio regionale, visto il vasto areale delle specie impattate, solo parzialmente incluso all'interno di aree tutelate.
- b. in caso di previsione di miglioramenti ambientali all'interno di siti N2000 è necessario prevedere lo screening d'incidenza, assicurando la coerenza con le misure di conservazione approvate, così come per le azioni di prevenzione dei danni;
- c. l'individuazione di impatto potenzialmente significativo su alcune specie non è supportata da analisi di dati di popolazione.

#### 6.7) Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

- a. le attività di monitoraggio e di aggiornamento delle carte di vocazionalità non possono essere considerate delle mitigazioni ma azioni propedeutiche ai piani di abbattimento.

#### 6.8) Conclusioni dello studio di incidenza

- a. nella relazione d'incidenza, in particolare nel paragrafo 6.5.1.2, è stato individuato quale fattore di pressione/minaccia significativa il rilascio di piombo per cui la conclusione dello studio, secondo cui l'attività venatoria non comporta incidenze su specie di interesse comunitario, non pare corretta. Inoltre, a questa pressione non segue una misura di mitigazione precisa a parte la "prospettiva futura di fare scelte precise per arginarlo".

In generale, le conclusioni della relazione d'incidenza appaiono semplicistiche, in particolare per quanto riguarda l'interazione tra attività venatoria e conservazione della fauna. Di fatto manca un quadro d'insieme che presenti, per ogni azione del piano, valutazioni puntuali sugli effetti temporali (breve, medio e lungo termine) e sul grado di significatività (nulla, bassa, media, elevata) di queste e le relative misure di mitigazione, evidenziando il rispetto o meno dell'obiettivo di conservazione individuato nelle misure approvate con DGR 3061/2011.

#### Relazione d'incidenza - Schede

Le schede valutano, relativamente ai siti N2000 dove la caccia è consentita, il grado di incidenza dell'attività venatoria su habitat e specie. Tale valutazione è sito specifica ed ha considerato anche la coerenza con le misure di conservazione approvate con DGR n.3061/2011.

Nonostante l'impostazione della scheda sia corretta, l'analisi del grado di significatività degli impatti del prelievo venatorio sulle specie considerate (Gallo forcello, Coturnice e Pernice bianca) deriva dai soli dati numerici degli abbattimenti, senza riferimento a densità e/o consistenza numerica delle popolazioni nei singoli siti. Inoltre, l'assenza di un'analisi del trend delle popolazioni sulla base di dati pluriennali della consistenza delle popolazioni non permette di stabilire il grado di conservazione delle singole specie.

Per avere serie di dati robusti sui Galliformi alpini si dovrebbe implementare la superficie campionata portandola al 15-20% della superficie idonea alle specie, come suggerito da altri autori (E Bassi, L.Tomasi et al. - Studio per la Valutazione d'incidenza del PFVP di Sondrio), inserendo aree di censimento anche dove le specie presentano bassi valori di presenza, per ovviare a un'eventuale sovrastima dovuta ai conteggi in aree campione ottimali.

Si ricorda che la Direttiva 2009/147/CE prevede che i prelievi devono essere consentiti solo in caso di accertato stato di conservazione favorevole delle specie e propone strumenti tecnici per la sua attuazione, in primis la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la saggia utilizzazione e stato di conservazione delle specie cacciabili”. Inoltre, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, lo status favorevole delle popolazioni non è individuato da soli dati numerici ma dall’analisi dei parametri: area di distribuzione (aree di presenza note e aree potenziali per presenza di habitat idonei), popolazioni (consistenza delle popolazioni), habitat (descrizione dell’habitat e valutazione della sua qualità in funzione delle esigenze ecologiche delle specie), trend, pressioni e/o minacce.

Si segnala un’incongruenza circa il segnalato divieto di prelievo della Coturnice nelle ZPS, che non risulta essere in atto.

Si rileva, inoltre, che non sono state considerate nelle singole schede, le altre specie oggetto di caccia nei siti N2000, in Allegato V della Direttiva Habitat, come Camoscio, di cui si dichiara, nella proposta di Piano, il decremento delle popolazioni in alcuni distretti, rarefazione che potrebbe indirettamente incidere negativamente sulle specie che predano l’ungulato, e Lepre variabile. In particolare, quest’ultima non gode di uno stato di conservazione favorevole a livello di regione biogeografica alpina e lo stato delle popolazioni in regione è sconosciuto, per assenza di dati, per cui avrebbe dovuto essere valutata nell’analisi degli impatti.

A questo proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 92/43/CEE, il prelievo nell’ambiente naturale di specie in Allegato V, nonché il loro sfruttamento, devono essere compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione favorevole. Quindi, anche per le specie elencate in questo Allegato, potrebbero essere necessarie ulteriori misure di regolamentazione dei prelievi (divieti di prelievo temporaneo o locali, regolamentazione di periodo o metodi di prelievo, ecc...).

Per quanto attiene la Relazione d’incidenza, malgrado le carenze sopra indicate, trattandosi di un piano di settore previsionale, si considera conclusa positivamente la procedura di VIIncA a condizione che, affinché l’attività venatoria non pregiudichi il mantenimento dell’integrità dei siti e lo stato di conservazione di habitat e specie, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, i calendari venatori e i piani di prelievo annuali recepiscono, obbligatoriamente ed integralmente, tutte le misure di conservazione individuate per le specie cacciabili e non, in particolare si precisa che la caccia ad alcune specie sarà consentita, come da normativa vigente, solo dopo avere accertato il loro stato di conservazione favorevole, alla luce delle modalità di acquisizione dei dati individuate dalle misure stesse.

Si chiede, infine, di aggiornare i documenti della proposta di Piano con le osservazioni riportate nel documento allegato.

## **Allegato:**

### **Osservazioni alla bozza del Piano regionale faunistico venatorio:**

Per quanto attiene la descrizione degli aspetti faunistici della regione, si precisa che l’elenco delle specie per alcuni gruppi risulta da integrare e, in alcuni casi, da aggiornare nella nomenclatura. Si propone di completare le tabelle come segue:

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune
<i>Hyla intermedia</i> *	Raganella italiana
<i>Rana lessonae</i> (nuovo: <i>Pelophylax lessonae/klepton esculentus (group)</i> )	Rana del Lessona
<i>Rana temporaria</i>	Rana temporaria
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata
<i>Triturus alpestris alpestris (Hchthyosaura alpestris ssp alpestris)</i>	Tritone alpestre
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato

\**Hyla intermedia* non risulta più contattata in regione dagli anni 90

Tabella 5 Rettili presenti in Valle d'Aosta

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio
<i>Coronella girondica</i>	Colubro di Riccioli
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco
<i>Natrix natrix natrix</i>	Natrice dal collare
<b><i>Natrix tessellata</i></b>	<b>Natrice tassellata</b>
<i>Zamenis longissimus</i>	Saettone
<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune
<b><i>Vipera berus ssp walser*</i></b>	<b>Vipera dei Walser</b>
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraioloa
<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre
<i>Zootoca vivipara</i>	Lucertola vivipara

\**Vipera berus ssp walser*: potenzialmente presente lungo il confine orientale della regione, contiguo all'areale noto in provincia di Biella (Rete ecologica della Valle d'Aosta)

Tabella 9 Mammiferi – Specie presenti sul territorio regionale indicate negli allegati della Direttiva 92/43/CEE

Nome scientifico	Nome italiano	n°All. Dir. Hab.
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Rinolofo maggiore	2,4
<i>Rhinolophus hyposideros</i>	Rinolofo minore	2,4
<i>Myotis myotis/M. blythii</i>	Vespertilio maggiore/V. di Blyth	2,4
<i>Myotis mystacinus</i>	Vespertilio mustacchino	4
<i>Myotis bechsteinii</i>	Vespertilio di Bechstein	2,4
<i>Myotis emarginatus</i>	Vespertilio smarginato	2,4
<i>Myotis crypticus</i>	Vespertilio criptico	4
<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	4
<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrello di Kuhl	4
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano	4
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrello pigmeo	4
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrello di Nathusius	4
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	4
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	4
<i>Eptesicus nilsonii</i>	Serotino di Nilsson	4
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello	2,4
<i>Plecotus auritus</i>	Orecchione comune	4
<i>Plecotus macrobullaris</i>	Orecchione alpino	4
<i>Nyctalus leisleri</i>	Nottola di Leisleri	4
<i>Lepus timidus</i>	Lepre alpina	5
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	4
<i>Canis lupus</i>	Lupo	2,4
<i>Martes martes</i>	Martora	5
<b><i>Genetta genetta*</i></b>	<b>Genetta</b>	5
<i>Lynx lynx</i>	Lince	2,4

<i>Capra ibex</i>	Stambecco	5
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Camoscio	5

\**Genetta genetta*: è stato catturato 1 esemplare in Valle nel 1960. Probabilmente un erratico proveniente dalla Francia. Al momento la sua presenza in Italia è relativa ad alcuni avvistamenti in Liguria.

PRFV - Normative internazionali volte alla tutela della fauna - pag 44 - il capoverso sotto riportato:

*“La Regione Valle d’Aosta rientra nella regione biogeografica alpina per la quale il Ministero, recependo le indicazioni della Decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 2003, ha già adottato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria allegato al Decreto 25 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004: i SIC presenti sul territorio valdostano sono 26. Al termine dell’iter di designazione i SIC diverranno ZSC ed entreranno definitivamente a far parte di Natura 2000, insieme alle ZPS”*

è da modificare come di seguito indicato:

*“La Regione Valle d’Aosta rientra nella regione biogeografica alpina per la quale il Ministero, recependo le indicazioni della Decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 2003, ha già adottato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria allegato al Decreto 25 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004, aggiornato con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).*

I siti di importanza comunitaria che costituiscono la rete Natura 2000 della Regione Valle d’Aosta sono 28. In particolare, con l’approvazione della DGR n. 916/2024 recante “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) della rete Natura 2000 della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011”, la rete risulta oggi costituita da 1 ZPS, 14 ZSC/ZPS, 13 ZSC”.

PRFV - Arbusteti - pag 74 - la citata specie *Juniperus phoenicea* non risulta segnalata in Valle d’Aosta; è specie mediterranea presente fino in Val di Susa (da Flora vascolare della Valle d’Aosta - <http://floravda.it/it/>).

PRFV - pag 201- gestione Lepre variabile (*Lepus timidus*)

Lo stato di conservazione della specie, in allegato V della Direttiva 93/43/CE, è stato giudicato **Inadeguato** nella regione biogeografica alpina (dati Rapporti Direttive Natura 2013-2018). Considerata poco abbondante rispetto ad altre specie congenere, in Italia le densità sono di uno-due individui/100 ettari, con valori di quattro-sei/100 ettari nelle aree ottimali (V. Trocchi & F. Riga, 2005; F.M. Angelici & M. Spagnesi in Amori et al. 2008). Il prelievo venatorio è giudicato tollerabile solo dove le densità risultano ottimali

A livello regionale, per mancanza di dati robusti, non è noto lo status delle popolazioni così come è sconosciuto il loro trend, per cui non è possibile stabilire lo stato di conservazione della specie che potrà essere valutato solo a seguito di monitoraggi che utilizzino, vista l’elusività della specie, diverse tecniche integrabili. Nelle aree dove la specie presenta trend in decrescita l’unico provvedimento efficace risulta l’adozione del divieto di caccia.

PRFV pag 269 - gestione Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Per quanto riguarda la Beccaccia, (Allegato II a della Direttiva 2009/147/CE) lo stato delle popolazioni così come il trend nel breve periodo (2007-2018) è poco noto sia a livello nazionale che regionale. In Valle d’Aosta, come riferito in Uccelli nidificanti della Valle d’Aosta di Bocca e Maffei sono presenti nuclei riproduttivi isolati e poco consistenti, simili a quelli del confinante cantone di Vaud e per cui è stato evidenziato (Estoppey 2020) un elevato rischio dovuto alla caccia. La citazione riportata nella proposta di Piano “i siti di riproduzione accertati presentano uno stato di conservazione buono e non sono soggetti a particolari pressioni di origine antropica”, sempre di Bocca e Maffei, è riferita ai soli nuclei rinvenuti di recente nel Parco Mont Avic e zone circostanti. Come per la Lepre variabile anche per questa specie sono necessari monitoraggi più ampi e ripetuti per verificarne la distribuzione e lo stato di conservazione e determinare la possibilità di escludere o meno il prelievo della specie.

PRFV pag. 294 – in merito ad un eventuale futuro prelievo venatorio sullo Stambecco si precisa che la valutazione degli effetti di tale pratica sul comportamento della specie non è stata affrontata nelle relazione di VIncA (capitolo 6 del Rapporto ambientale).

Come per le altre specie inserite negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, in caso di apertura della caccia allo Stambecco, dovrà essere attivata la procedura di VIncA, con recepimento delle nuove misure di conservazione approvate con DGR n. 916/2024. Si anticipa che tra le misure in questione è stato inserito l'obbligo di eradicazione di eventuali capre smarrite o ibridi tra capra e stambecco alpino.

Lo Stambecco è specie in Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, quindi, dal punto di vista giuridico, il prelievo regolamentato è ammissibile a condizione che l'attività sia compatibile con il mantenimento delle specie in uno stato di conservazione favorevole.

Lo Stambecco è specie emblematica, simbolo del più antico Parco nazionale italiano e della fauna degli ambienti alpini della regione, la caccia oltre ad un indubbio impatto emozionale, aumenterebbe l'elusività della specie con ripercussioni negative sul turismo naturalistico.

Inoltre, come riportato da ISPRA – Linee Guida per la gestione degli Ungulati - una conseguenza dell'attività venatoria sugli Ungulati, è la perdita di variabilità genetica in conseguenza della riduzione delle dimensioni reali delle popolazioni. Considerata la già molto bassa variabilità genetica delle popolazioni valdostane, il prelievo venatorio, seppure in modo conservativo, non sembra al momento compatibile con la sua conservazione.

PRFV pag. 361 - nella descrizione delle aree protette aggiornare il dato relativo all'ampliamento del Parco del Mont Avic che modica la superficie dell'area e aggiungere il comune di Fénis nella tabella a pag 369.

PRFV pag. 368 - nella descrizione della rete Natura 2000 aggiornare l'elenco dei siti.”

## ALLEGATO 2

### Osservazioni pervenute da parte di terzi

#### **Associazione “Ripartire dalle Cime Bianche”:**

##### “Premessa”

L’associazione “Ripartire dalle Cime Bianche” è un comitato spontaneo di cittadini, composto da residenti, proprietari e amici storici di Ayas, che si è attivato nel corso degli anni 2015 e 2016 ai fini della tutela e della valorizzazione dell’alta Val d’Ayas e del Vallone delle Cime Bianche, formalizzatosi nel corso del 2017 (CF 91070320071), al fine di rafforzarne l’attività di studio, di divulgazione, di confronto e di animazione sul territorio.

Gli obiettivi del Comitato, apartitico e aconfessionale, sono perseguiti mediante:

- il coinvolgimento attivo della comunità locale e dei visitatori;
- la collaborazione con gli enti e le associazioni locali;
- la pubblicazione di materiali informativi;
- l’organizzazione di seminari, convegni ed incontri;
- l’effettuazione di campagne di sensibilizzazione ai diversi livelli;
- la raccolta di fondi e partecipazione ad eventuali campagne di crowd-funding;
- la riserva di intraprendere azioni legali a tutela dei beni ambientali e culturali e delle risorse naturali;
- la cooperazione con associazioni e comitati che a livello locale, nazionale e internazionale perseguono le medesime finalità.

##### La proposta di Piano Faunistico-Venatorio

Esaminata la documentazione riguardante la proposta di Piano Regionale Faunistico-Venatorio, presentata dal Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale - S.R. Flora e Fauna, ora nella fase di evidenza pubblica ai sensi della procedura di VAS di cui alle l.r. 12/2009, si presentano le seguenti osservazioni:

#### **1) Ipotesi di riduzione della superficie della storica Oasi di Protezione della Fauna Grand Tournalin, istituita nel 1969.**

La proposta introduce la possibilità di escludere dall’Oasi di Protezione la superficie in destra orografica esterna alla ZPS “Ambienti Glaciali del Monte Rosa”.

Dalla cartina allegata in bassa risoluzione si evince che i territori esclusi riguarderebbero il Vallone di Nanaz con la Becca Trecare, le pendici fra il Palon di Nanaz e il Monte Croce, una fascia a valle dell’alpe Courtaud, il terrazzo glaciale che dal colle della Croce si innalza verso la Roisettaz, e lo stesso Grand Tournalin, che dà il nome all’Oasi.

La riduzione sarebbe compensativa di ampliamenti o istituzione di altre Oasi di protezione e propedeutica all’avvio di una rotazione quinquennale delle stesse Oasi di protezione.

La proposta non comprende al momento un attento monitoraggio preventivo di specie pregiate e delicate presenti nel territorio che sarebbe escluso.

La scheda relativa all’Oasi di protezione in questione, presente nella Relazione del PRGC del comune di Ayas, che viene allegata, indica la presenza sul territorio che verrebbe escluso di importanti siti di riproduzione della pernice bianca e di presenza della Coturnice.

Inoltre, più recentemente, gli studi faunistici realizzati nell’ambito degli Studi propedeutici e preliminari alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche evidenziano una grave carenza di dati faunistici e, sulla base di monitoraggi puntuali, la presenza nell’area che verrebbe esclusa della pernice bianca, della coturnice e della lepre variabile.

Inoltre, l’area appena a valle dell’alpe Courtod risulta, sulla base dei monitoraggi di cui sopra, contigua ad un importante sito di riproduzione del gallo forcetto.

**Si ritiene, pertanto, che precedentemente ad ogni ipotesi di riduzione dell’Oasi di Protezione della Fauna Grand Tournalin, siano indispensabili accurati monitoraggi sulla fauna presente, sull’importanza dell’area che sarebbe esclusa ai fini della conservazione in modo particolare dell’avifauna di cui all’allegato I della Direttiva Uccelli (DIRETTIVA 2009/147/CE). A tal fine andrebbero altresì acquisiti i report faunistici contenuti negli Studi propedeutici e preliminari alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche.**

## **2) Stambecco - Azioni per una possibile gestione dello stambecco in Valle d'Aosta**

La proposta di Piano Faunistico Venatorio ventila la possibilità di introdurre la gestione venatoria, cioè la caccia allo stambecco in Valle d'Aosta.

Risulta, invero, paradossale, e a nostro avviso scandaloso ed inaccettabile, che la Valle d'Aosta, di cui lo stambecco è l'animale simbolo, che lo stambecco salvò dall'estinzione, ora si appresti a permetterne l'uccisione.

Ai turisti, agli escursionisti, che frequentano la Valle d'Aosta, si riempie sempre il cuore di gioia quando riescono a scorgere, ad avvicinare, a fotografare lo stambecco.

Stambecco che, con la caccia, sarebbe indotto a cambiare abitudini, a eludere le persone con **una caduta d'immagine per la Valle d'Aosta senza precedenti**.

Questa ipotesi pone una questione ancora maggiore: c'è una sola ragione di ordine sanitario, relativa alla conservazione della specie, agli equilibri ecologici (si pensi ai necrofagi, quali il gipeto, che si nutrono delle carcasse di animali periti), oppure riguardante danni all'agricoltura o a qualche altra attività che consiglino l'introduzione della caccia allo stambecco?

Ancora, in relazione alla diversità genetica nel piano viene giustamente citato come un problema il "collo di bottiglia" legato alla ripetuta quasi estinzione. La Valle d'Aosta ospita in linea teorica la maggior variabilità possibile, essendo l'unica area dove la specie non si è mai estinta. Perché rischiare di causare artificialmente una ulteriore riduzione?

Oppure si tratta della volontà della specie umana di voler intervenire su ogni ciclo vitale del pianeta, di eliminare esseri viventi unicamente per imporre la propria supremazia?

**Auspichiamo che la Valle d'Aosta non rincorra, nell'attuale contesto di consapevolezza culturale, tali minoritari interessi corporativi.”;**

**Segue scheda dell'Oasi di protezione Grand Tournalin, tratta dalla Relazione illustrativa del PRGC di AYAS**



COMUNE DI AYAS

Relazione

### **2.4.2.1 Oasi di protezione Grand Tournalin**

**Comuni:** Ayas

**Anno di istituzione:** 1969

**Estensione:** 7088 ha

**Localizzazione:** L'Oasi è localizzata in alta Val d'Ayas ed è stata istituita allo scopo di tutelare la piccola popolazione di Stambecco, reintrodotta negli anni 1960, con animali provenienti dal Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'Oasi è delimitata dall'arco di cime che a partire dal Col di Nannaz si uniscono al massiccio del Breithorn attraverso il Grand Tournalin e il Colle Superiore delle Cime Bianche. Dal Breithorn il confine si snoda attraverso il Polluce e il Castore e attraverso lo spartiacque con la Valle di Gressoney fino a nord della Testa Grigia. La quota più elevata è rappresentata dai 4221 m del Castore.

#### **Peculiarità faunistiche dell'Oasi**

Antiche descrizioni e iconografie della fine dell'800, in particolare quelle di Wimper, raffigurano camosci sulle pendici del Mont Tournalin a testimonianza della presenza in zona della specie in epoche passate. In seguito la specie, per lungo tempo, è stata solo saltuariamente osservata nei territori dell'Oasi. La densità attuale di camosci è ancora adesso al di sotto delle potenzialità dell'area (15 capi censiti nel 1998)

La popolazione di Stambecco presente nell'area si può invece definire come una delle più importanti della regione ( 251 capi censiti nel 1998). La popolazione occupa i due versanti opposti dell'alta valle dell'Evancon: le femmine sono localizzate sulle pendici sud orientali del massiccio del Tournalin mentre i maschi occupano la sinistra orografica dell'alta valle.

L'oasi del Tournalin per le sue caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali si presta assai poco all'insediamento dei cervidi: solo i settori prossimi al fondovalle presentano una certa idoneità al Capriolo.

Viene invece segnalata una buona presenza di Marmotta; la distribuzione reale della specie corrisponde in buona parte con quella potenziale a conferma che non sussistono rilevanti problemi di disturbo o di competizione.

Per quanto concerne l'avifauna ed in particolare la Pernice bianca l'ACS include ampie porzioni dell'areale potenziale della specie. I più importanti siti riproduttivi si collocano nelle seguenti aree: ~~Becca Trecare, Palon di Nannaz, Monte Croce~~, Laghi delle Cime Bianche, Palon di Tzere, Pian di Verra superiore, Palon de Resy, Mont Bettaforca, Lac de Charcherioz, Mont Rothorn e Mont Sarezza.

All'interno dell'ACS sono presenti estesi settori idonei alla Coturnice localizzati in particolare sui versanti meridionali del ~~Palon di Nannaz e del Palon di Resy~~ e i dintorni dell'Alpe di Ceucca che costituiscono alcuni dei più importanti siti di svernamento dell'alta Val d'Ayas.

## **Gruppo politico “Valle d’Aosta Aperta”:**

“L’8 luglio 2024 è stata avviata la fase istruttoria relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’elaborazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio, successivamente indicato come Piano. Con la presente nota il Gruppo Politico Valle d’Aosta Aperta, formato da Area Democratica Gauche Autonomiste, Ambiente Diritti e Uguaglianza - Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, propone una serie di osservazioni e indicazioni al fine di chiarire e approfondire alcuni temi.

In termini preliminari e trasversali, gli elaborati presentati sono a nostro giudizio apprezzabili e completi. Valutiamo positivamente il grande lavoro di analisi, ricerca e studio sulle specie faunistiche presenti nella nostra regione. Rileviamo tuttavia alcune incongruenze che di seguito evidenziamo, mettendo in luce le criticità e le osservazioni che auspichiamo siano prese in seria considerazione all’interno dell’iter di VAS.

### **1.**

Il Piano, letto in sinergia col Calendario venatorio (DGR 22 luglio 2024, n. 836), fa rilevare alcune incongruenze rispetto alla questione dei Centri di controllo (art. 13 dell’allegato “Modalità di prelievo”). Il Calendario venatorio continua infatti a prevedere, all’articolo 13 dell’allegato, quanto segue:

*La localizzazione dei Centri di controllo è la seguente:*

- 1) *Ex caserma forestale, in comune di Morgex;*
- 2) *Stabile di proprietà dell’Amministrazione regionale in loc. La Ferrière in comune di Aymavilles;*
- 3) *Stazione forestale di Valpelline;*
- 4) *Ex foro boario, presso il piazzale del cimitero, in comune di Châtillon;*
- 5) *Ex garage dei vigili del fuoco volontari, in loc. Villa (capoluogo), in comune di Challand- Saint-Victor (area sottostante il parcheggio comunale);*
- 6) *Stazione forestale di Pont-Saint-Martin;*
- 7) *Stazione forestale di Gaby.*

La bozza di Piano, per contro, indica:

*L’attuale organizzazione regionale, tendente a promuovere una maggior semplificazione dell’azione amministrativa ed un risparmio economico in termini di personale e risorse, rende difficile poter continuare ad assicurare la gestione dei Centri di controllo così come svolta in passato. Occorrerà, pertanto, mettere in atto differenti formule di gestione dei Centri in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire. Una proposta per il prosieguo dell’attività è quella di stipulare apposite convenzioni con tecnici esterni per implementare il servizio, il cui costo è preso in carico dai cacciatori, come già fatto per la stagione venatoria 2022/2023 per la gestione dei centri di controlli della Circoscrizione venatoria n. 3 e dall’amministrazione regionale.*

*...omissis.... Qualora sufficientemente attrezzati, i Centri di controllo della selvaggina possono essere opportunamente utilizzati quali Centri di raccolta/sosta (CRS) della selvaggina cacciata nell’ambito della filiera delle carni di selvaggina.*

La localizzazione dei “Centri di Controllo” presso le stazioni forestali riteniamo sia da rivedere innanzitutto perché distoglie quotidianamente personale forestale dalla più pregnante attività di antibraccionaggio, ma soprattutto per questioni di tutela sanitaria.

I “Centri di Controllo”, la cui funzione primaria è quella di assicurare la raccolta dei dati gestionali della selvaggina cacciata al fine di determinare le quote di selvatici da abbattere, potrebbe essere gestita direttamente da volontari che non appartengono al mondo venatorio con la creazione di centri autonomi.

### **2.**

L’attività di **censimento**, per contro e in virtù della consolidata tradizione in capo al Corpo Forestale Valdostano, deve essere lasciata al personale forestale, con l’ausilio dei cacciatori. Il metodo deve tuttavia essere rivisto per rendere i censimenti affidabili e veritieri come altresì i monitoraggi: se la distribuzione del selvatico cambia perché adotta intelligenti strategie anti predatore ed è pertanto meno visibile (ad esempio i caprioli stanno meno diffusamente in gruppo, i camosci non dormono più sotto gli abeti rossi...) si devono rinnovare le metodologie per evitare di sovrastimare i numeri.

### **3.**

Sempre a carico dei cacciatori deve essere messa in conto, come indicato dal Piano, la creazione di una filiera delle carni:

- a) *recepimento delle «Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica» (Accordo Stato - Regioni n. Rep. atti 34/CSR del 25 marzo 2021);*
- b) *formazione degli operatori/cacciatori come operatore del settore alimentare (O.S.A.), «Persona formata ai sensi regolamento CEE (CE 853/2004 allegato III, Sez. IV), ovvero una persona fisica o giuridica*

*responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare, e responsabile della sicurezza di ciò che ha prodotto (cacciato/abbattuto in controllo) deve assicurare i requisiti d'igiene dall'abbattimento fino al conferimento (formazione, <<ante morte>>, igiene, trasporto, ecc.). È sufficiente che almeno una persona tra i componenti del gruppo di professionisti/cacciatori disponga di tali nozioni per poter eseguire, dopo l'azione di caccia o l'intervento in controllo, tale esame preliminare;*

*c) obbligo di identificazione univoca di tutti i capi di grossa selvaggina (anche quelli eventualmente destinati a cessione diretta) attraverso fascette numerate inamovibili;*

*d) per i capi abbattuti in caccia, la cessione ad esercizi di commercio al dettaglio deve avvenire preferibilmente se l'abbattimento è stato realizzato con munizioni atossiche (non contenenti piombo), alle operazioni di caccia ha partecipato anche una persona formata, sono stati eseguiti i necessari controlli sanitari con esito negativo ed è stato compilato l'allegato II;*

*e) esclusione, per i capi abbattuti in controllo, della possibilità di cessione diretta ed obbligo di conferimento presso Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ad eccezione delle quote stabilite dalle Regioni per compensare-incentivare la partecipazione alle attività di controllo da parte degli operatori autorizzati;*

*f) istituzione sul territorio di una rete capillare di Centri di raccolta/sosta (CRS) della selvaggina cacciata (strutture registrate a livello comunale reg. n. 852/2004), costituiti da una cella frigorifera, lavabile e disinfeccabile, per la refrigerazione(+4°-+7°C) e il deposito temporaneo dei capi abbattuti. Può essere anche mobile (camper/roulotte) e richiede la presenza di acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, e la presenza di contenitori per la raccolta sottoprodotti. Il capo può rimanere in un CRS fino a 5 gg, fascettato e con i relativi documenti sanitari;*

*g) istituzione sul territorio di 1 o 2 grossi Centri di lavorazione della selvaggina (CLS), macelli riconosciuti ai sensi del reg. n. 853/2004) su cui convogliare le carcasse dai diversi centri di sosta (ritiro cadenzato);*

*h) individuazione di interlocutori commerciali interessati alla distribuzione delle carni sul mercato alimentare;*

*i) il ricavato della vendita sarà da destinarsi alla compensazione dei danni causati dalla specie o per incentivare la segnalazione di presenza di carcasse di cinghiali nel territorio (ai fini del monitoraggio passivo della Peste Suina Africana - PSA) o all'incentivazione delle attività di controllo;*

*j) in Zona di restrizione I (per la PSA), i capi abbattuti in caccia e controllo devono essere consumati all'interno dell'area, in autoconsumo o dopo passaggio attraverso CSL. Si può prevederne la vendita al di fuori dell'area, esclusivamente previo passaggio da un CLS, negatività di tutti i referti veterinari, trasporto - con mezzi in sicurezza - esclusivamente verso impianti di cottura e trasformazione delle carni.*

#### 4.

Riteniamo sia basilare aumentare il plafond di cacciatori abilitati **all'attività di controllo** e prevedere la redazione di una DGR in cui siano dettagliate nei minimi particolari le modalità della pratica del controllo della specie, specificando chi possa prenderne parte, la necessità e la modalità di preavvertimento della stazione forestale interessata, l'orario e la zona di uscita, che dovranno essere determinate con rigore.

Allo stesso tempo andrebbe modificata la Legge regionale 64/94 con un articolo rubricato “Attività di controllo” in cui sia specificato che il cacciatore che non si attiene, nell'espletamento delle modalità di controllo, al dispositivo della DGR testé citata è considerato in esercizio di caccia.

Ricordiamo che la normativa europea richiede un divieto generale di commercializzazione per evitare una pressione nociva sui livelli di prelievo.

#### 5.

Nel Piano andrebbero inseriti i dati sulle attività di **bracconaggio** registrate in questi anni.

#### 6.

Dovrebbero essere fissate la densità/soglia minima al di sotto delle quali fermare l'attività venatoria per il **capriolo**, dal momento che i dati presenti nel Piano indicano un forte calo di questa specie negli ultimi anni. La stessa osservazione può essere riferita al cervo, in particolare al **cervo** giovane. Per entrambe le specie andrebbe diminuita la **percentuale di abbattimenti** che sono stati decisamente invasivi negli ultimi anni, mentre la presenza del lupo non risulta così determinante, nelle aree protette, per la densità della popolazione degli ungulati, come da più parti si vuole sostenere nonostante i tanti studi della comunità scientifica sulla persistenza costante delle risorse atrofiche.

Rispetto ai dati censiti e riportati nella sintesi non tecnica, **si rilevano ambiguità**. Ad esempio si legge che, a fronte di un aumento dei caprioli dal 2008 al 2021 (da 3 a 7 capi/100 ha), vi sono stati un aumento di incidenti stradali provocati dallo scontro con questi animali (da 24 a 43), una forte diminuzione dei danni alle colture

(da 56.000 € a 24.000 €) e un aumento del prelievo (da 69% a 83%). Servono, lo ripetiamo, forme di censimento e di monitoraggio più affidabili.

## 7.

Anche il numero dei **cinghiali** è in progressiva diminuzione sia per la peste suina che per la presenza di un predatore naturale che si colloca al vertice della relativa catena alimentare.

Proprio per queste ragioni andrebbe vietata la modalità di caccia “in braccata”, privilegiando la meno impattante “girata” (praticabile da un numero ridotto di cacciatori e cani) al fine di diminuire al massimo il disturbo sulla restante fauna selvatica e garantire una maggiore sicurezza agli escursionisti. Sarebbe interessante conoscere l’indotto economico connesso a tale attività, con il commercio di carni, accessori e quant’altro, che pare aver superato per importanza la pratica venatoria fine a sé stessa la quale, per alcuni, ha finito per assurgere a vera e propria professione.

## 8.

Le ulteriori seguenti questioni sollevate dal Piano necessitano di **politiche** che travalichino l’ambito di applicazione del Piano medesimo: le principali minacce per le specie a rischio sono la caccia, il forte riscaldamento climatico e il venir meno dell’alternanza tra chiarie e aree boscate e arbustive a causa della regressione delle attività agro-pastorali.

A livello nazionale la coturnice ha fatto registrare dagli anni ‘60 un forte calo numerico che ha portato la specie ad una decisa diminuzione (Sascor e Maistri, 1997). La popolazione italiana di coturnice è descritta dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) in declino nella maggior parte del suo areale e stimata numericamente in 20.000- 40.000 individui maturi (BirdLife International, 2004). Le cause della tendenza negativa sono attribuite da molti autori

- all’abbandono delle attività agricole in montagna che hanno causato la chiusura e il rimboschimento delle aree un tempo gestite a pascolo o a seminativo (Bocca, 1980; Calovi, 1992), all’azione di malattie parassitarie (Salvini e Colombi, 1982) e ad un prelievo venatorio spesso eccessivo;

- alle infrastrutture associate alle stazioni sciistiche e al disturbo degli sport all’aria aperta in ambiente alpino. La specie ha subito un declino stimato del 20-29% (Brichetti e Fracasso, 2004). Recentemente risulta in declino in diverse aree ed è verosimilmente tra le specie maggiormente minacciate dai cambiamenti climatici. Per queste ragioni nel Piano viene proposto di non sottoporre a prelievo popolazioni con densità primaverili inferiori ad una soglia specie specifica (1 maschio ogni 100 ettari) ed eventualmente solo dopo aver verificato che il successo riproduttivo annuale abbia un valore considerato favorevole. Quindi il **prelievo** non potrà essere adottato in annate sfavorevoli, ovvero nel caso non siano verificate o non si verifichino le due condizioni sopra riportate. Si ritiene che queste azioni possano garantire la sostenibilità della gestione venatoria a carico delle specie in oggetto nel medio e lungo periodo.

I tetraonidi e la coturnice sono scomparsi da vaste aree del loro areale storico e fanno parte delle specie considerate in pericolo di estinzione in molte regioni d’Europa (Storch, 2006);

la contrazione degli areali e il successivo isolamento di parte della popolazione sono le dinamiche che influenzano la presenza di questi animali sul territorio.

## 9.

Rileviamo che nella sintesi non tecnica non ci sono dati riferiti alla pernice bianca, mentre nel Piano si afferma che la consistenza di questa specie (1,65 maschi ogni 100 ettari) sia stata desunta dalla presenza all’interno delle aree campione che rappresentano solo il 4% dell’area di presenza e comunque con una tendenza in riduzione negli ultimi anni di monitoraggio, in particolare nelle zone marginali e più basse. La Direttiva Habitat è d’altronde molto chiara in merito a questa specie in base a rigorosi studi scientifici e non lascia ambigui margini di manovra.

Evidenziamo l’incoerenza tra i giusti provvedimenti regionali di limitazione dell’attività di eliski, previsti proprio per tutelare questa specie, e la possibilità di un via libera alla caccia da parte della stessa Regione.

## 10.

Riduzione registrata anche per la lepre variabile che patisce notevolmente l’innalzamento delle temperature. Queste tre specie (coturnice, pernice bianca e lepre variabile) ritengiamo che non andrebbero cacciate: così stabiliscono la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Proprio la scarsità di esemplari, in particolare della pernice e della lepre, ha fatto sì che nel Museo di Scienze Naturali Efisio Noussan di Saint-Pierre vi sia una sala a loro dedicata.

## **11.**

Siamo poi totalmente contrari alla caccia allo **stambecco** e il Piano dovrebbe essere molto più chiaro in questo senso. Lo stambecco alpino deriva da un ceppo molto limitato che è stato a forte rischio di estinzione. Poiché non vi sono diversi ceppi genetici, basta un agente patogeno per distruggere la specie. Il numero di individui di una specie non è sufficiente per giustificare l'apertura della caccia a questo maestoso animale.

## **12.**

Allo stesso modo permettere di cacciare il piccolo di camoscio non ha alcun senso perché subisce per primo gli effetti della selezione naturale (basta una serie di nevicate imponenti oppure un incidente della madre per mettere già a rischio la sua sopravvivenza).

## **13.**

Per quanto riguarda il **lupo**, risultano censiti, tra il 2018 e il 2022, 179 capi di cui anche esemplari morti o in dispersione, il Piano stesso evidenzia quindi come questi dati non siano da intendersi come definitivi. Il numero certo definito nel documento (numero minimo) è pari a 58 lupi. Rispetto a questa specie ancora molto andrebbe fatto per capire l'entità e la densità della sua presenza. I metodi dissuasivi (cani da guardiania, reti elettrificate, ecc.) hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia.

## **14.**

Siamo contrari al principio di rotazione delle oasi di protezione e, in ogni caso, andrebbero escluse dal principio di rotazione quelle zone che rivestono un importante ruolo di fruizione turistico-ricreativa.

Sempre rispetto alle oasi, il nuovo Piano, senza un'apparente motivazione e in aperto contrasto con gli obiettivi di tutela della Biodiversità imposti dall'Unione Europea nella Strategia sulla Biodiversità 2030, ma anche con le premesse dell'analisi ambientale del Piano Faunistico Venatorio, **riduce le Oasi di Gaby e del Grand Tournalin**. Siamo contrari a queste modifiche.

## **15.**

La **prevenzione** potrebbe essere anche messa in atto in base a specifiche valutazioni di impatto in fase di progettazione per la creazione o la ristrutturazione di infrastrutture turistiche (rifugi, impianti di risalita, piste poderali) in modo da limitare le conseguenze indirette quali la riduzione di habitat riproduttivi o di svernamento e quindi minimizzando le cause aggiuntive di mortalità.

Le tipologie di intervento proponibile sono quelle legate all'economia rurale, con incentivi specifici a questo scopo per i conduttori di fondi per il mantenimento di pratiche agropastorali che avvantaggino la presenza di queste specie. Le misure e gli interventi volti a contrastare la scomparsa di habitat potrebbero riguardare:

- la monticazione ritardata (prioritariamente rivolta al gallo forcello e alla coturnice);
- il pascolo con ovi-caprini dalla tarda estate all'inverno in siti marginali;
- il mantenimento del pascolo e dello sfalcio in siti ottimali di svernamento per la coturnice;
- il ripristino e mantenimento di siti di svernamento mediante localizzate azioni di decespugliamento ed eliminazione delle erbe secche.
- il mantenimento di superfici seminate con cereali vernini su campi terrazzati o comunque prossimi ad idonee rimesse.

Sempre, nell'ottica di ricercare un **proficuo equilibrio tra attività rurali e fauna selvatica**, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del piano, si propone:

- un potenziamento del sistema di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, prevedendo il superamento dell'attuale limite, per cui i danni sono liquidati fino al tetto di disponibilità (e conseguente riduzione proporzionale delle somme nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento). Si propone, invece, che tutti i danni siano pagati e nel caso di sforamento dello stanziamento di bilancio, siano liquidate le domande presentate per ultime, con una successiva variazione di bilancio.

• Il superamento dell'applicazione del regime del de minimis per questa tipologia di risarcimento.

Sarebbe, inoltre, necessario prevedere la riduzione di minacce derivanti da:

- prossimità di impianti sciistici di risalita;
  - apertura di linee di penetrazione (strade forestali e poderali).
  - Rispetto alle zone di protezione, in particolare alle zone Natura 2000, SIC, ZPS e ZSC, andrebbero inclusi i territori adiacenti per evitare la creazione di industrie, discariche, cave, strutture impattanti che comprometterebbero la tutela del paesaggio necessaria per la sopravvivenza delle specie;
  - eliski e impiego di elicottero per uso turistico (elibike e voli panoramici)
- Il perseguimento della realizzazione di impianti faraonici (Cime Bianche, il collegamento Pila-Cogne e i relativi manufatti avveniristici) non potrebbe che impattare in primis sulla fauna selvatica, anche quella collocata a quote maggiori: la rinuncia ad un siffatto modello di sviluppo appare irrinunciabile.

## **16.**

L'avanzare del bosco preclude areali in primis ai galliformi alpini. In Valle d'Aosta non è mai stata appieno implementata la **valorizzazione di una filiera forestale**, con la creazione di marchi o etichette di qualità, che potrebbe essere sfruttata con i criteri della c.d. "selvicoltura naturalistica". Il costo di una tale opzione potrebbe tuttavia essere elevato, data l'orografia del territorio.

La rarefazione dei coltivi costituisce, in specie ad esempio per la coturnice, un fattore esiziale. Le valli sono piene di villaggi che giacciono in progressiva rovina (in bassa valle se ne contano parecchi) e che potrebbero trovare nuova vita con l'avvento di nuovi residenti che contribuiscono al loro riattamento e che vi praticino la pastorizia. Questa soluzione sarebbe da impostare sui "tempi lunghi" ma, in prospettiva, sarebbe lungimirante e consentirebbe di garantire ritorni in più direzioni.

## **17.**

Esprimiamo contrarietà rispetto ai **permessi giornalieri** che hanno semplicemente fini commerciali e promuovono un turismo venatorio pericoloso e senza logica di tutela.

## **18.**

Il Piano manca totalmente di una visione più ampia riferita alla presenza di **specie animali in libertà** che sempre di più sono attrattive verso l'esterno. Per incentivare questo aspetto sarebbe preferibile la previsione di una segnaletica diffusa su tutto il territorio regionale dedicata alla presenza delle varie specie.

## **19.**

Infine, rispetto all'utilizzo di **munizioni atossiche e monolitiche**, sarebbe importante fare un passo avanti nel contrasto al saturnismo e non limitarsi ad invitare a usarle, ma proibire il piombo da subito almeno per gli uccelli e per le carni che si intendono commercializzare.

Questa misura non andrebbe limitata alle sole zone umide, vista la pericolosità del munitionamento a piombo, che si separa in schegge e microschegge, come causa di avvelenamento per ingestione sia per gli esseri umani sia per gli animali. Nei siti Natura 2000 vige il divieto assoluto, a fronte però di una norma che fatica a essere completamente attuata tramite sanzioni efficaci.";

## **Rete Civica e Europa Verde:**

"Ai sensi della legge regionale 12/2009 relativa alla procedura di VAS, formuliamo le seguenti osservazioni sulla bozza del Piano Regionale Faunistico - Venatorio.

## **VALUTAZIONI SU ALCUNE SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI NEL PIANO**

### **Capriolo e Camoscio:**

Come si evince dalla Proposta di Piano, sul territorio regionale la densità di questi ungulati è andata calando e di conseguenza riteniamo opportuna una cautela nelle autorizzazioni dei prelievi che non devono essere permessi qualora si arrivi a meno di 3 animali per 100 ettari.

### **Cervo:**

La Proposta di Piano evidenzia che nella nostra regione, tenuto conto delle attività agricole e della relativa potenziale incisività sulle stesse da parte di tale specie, sarebbe possibile sopportare una popolazione superiore. Pertanto riteniamo ingiustificato un eventuale aumento dei prelievi (ipotizzata al 35%) nel documento. Per quanto riguarda le limitazioni al prelievo, vale la stessa osservazione formulata per caprioli e camosci, se la densità risulti essere di 2 esemplari per 100 ettari.

### **Cinghiale:**

Per quanto riguarda i prelievi autorizzati e le modalità dell'attività venatoria si propone di privilegiare la caccia di selezione e di eliminare il sistema delle braccate che possono costituire una criticità per la fauna in generale ed essere un potenziale pericolo per chi frequenta la montagna.

### **Stambecco:**

Esprimiamo assoluta contrarietà riguardo a ipotesi di caccia allo stambecco, simbolo storico del Parco del Gran Paradiso, elemento identificativo della stessa regione Valle d'Aosta. Non esiste alcun elemento di giustificazione per l'eventuale autorizzazione al prelievo. Lo stambecco non rappresenta un pericolo per le attività agro-silvo-pastorali, non esistono problemi legati alla sfera sanitaria e, pur essendo aumentato il numero di esemplari (proprio in quanto specie protetta!), non siamo di certo in presenza di una diffusione tale per cui si renda necessaria una selezione. La presenza massiccia dello stambecco in Valle d'Aosta costituisce una attrattiva turistica che ha pochi termini di paragone ed è una vera e propria assurdità prevedere una qualsiasi forma di una sua gestione venatoria. La Regione Valle d'Aosta non può essere così miope da accettare le richieste dei cacciatori e rinunciare ad uno dei suoi elementi caratterizzanti.

### **Pernice bianca e lepre variabile:**

Ribadiamo la nostra contrarietà alla riapertura alla caccia di queste due specie, evidenziando come ciò sia avvenuto prima della conclusione del monitoraggio - come richiesto dalla mozione consiliare votata nel 2019 -, e comunque prima della conclusione delle 5 stagioni venatorie previste. Si tratta di specie a rischio estinzione sull'arco alpino, in particolare a causa del riscaldamento climatico, che la Proposta di piano indica per la Valle d'Aosta in aumento di più oltre 4 gradi. Il fatto che i recenti censimenti abbiano rilevato nel territorio valdostano una presenza della pernice bianca ritenuta accettabile - ma molto limitata -, ci conferma che le norme di protezione e tutela vanno nella direzione della corretta salvaguardia delle specie. Dalla lettura del monitoraggio sulla lepre variabile (comprensivo del monitoraggio estivo, non effettuato al momento della decisione consiliare di riaprire la caccia a tale specie) si evince che per avere dati veramente attendibili occorrerebbe un lavoro più approfondito e continuativo.

Persuasi della necessità di dover ragionare in generale su dati scientifici il più possibile completi, sottolineiamo come spesso essi siano carenti. Un esempio è dato dalla lettura dei documenti redatti per lo Studio propedeutico alla fattibilità del collegamento intervallivo di Cime Bianche, dai quali emerge una grave carenza relativa ai dati faunistici e alle risultanze dei monitoraggi. Tale Studio dovrebbe essere un documento da prendere in debita considerazione anche da codesta struttura ai fini di una completezza di informazioni, considerato che è stato commissionato da società di proprietà regionale.

### **OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA**

Esprimiamo contrarietà riguardo alla riduzione di alcune oasi di protezione, a fronte di soluzioni compensative, quali ampliamenti di oasi già esistenti o creazione di nuove. La questione merita un approfondimento e un'analisi caso per caso, e non può essere accettato tout court il principio della rotazione quinquennale ipotizzata. Sono in ogni caso da escludere da tale ipotesi di rotazione le oasi che rivestono un importante ruolo di fruizione turistico-ricreativa. In particolare siamo contrari all'ipotesi di riduzione dell'oasi di protezione della fauna del Grand Tournalin, che "perderebbe" addirittura il Grand Tournalin stesso; oltretutto è confermato che in tale area risultano presenti la pernice bianca e la coturnice, la lepre variabile e altre specie a rischio.

Nell'auspicare infine un aumento della percentuale di territorio regionale per le aree protette almeno al 15%, considerata la ricchezza di biodiversità presente in Valle d'Aosta, si chiede che nei confronti delle aree già esistenti siano potenziate le azioni di monitoraggio delle specie esistenti e i progetti di ricerca scientifica, oltre che aumentati i controlli riguardo al rispetto delle norme di tutela previste.

### **MUNIZIONI SENZA PIOMBO**

Tale argomento è oggi all'attenzione di molte regioni italiane e degli addetti ai lavori, ed è già stato più volte affrontato anche dal Consiglio regionale. In Valle d'Aosta l'uso delle munizioni contenenti piombo è proibito in aree limitate e con modalità definite e in generale si raccomanda l'uso delle munizioni atossiche. Riteniamo che occorra superare tale semplice raccomandazione per giungere progressivamente, e con modalità concordate all'interno della Consulta, all'abolizione del piombo. Il fenomeno del saturnismo ha effetti tossici importanti e significativi e va contrastato. Inoltre chiediamo che, laddove sono già previsti i divieti per le munizioni al piombo, vengano anche applicate le relative sanzioni, che ad oggi non risultano essere attive.";

### **Legambiente Valle d'Aosta:**

"Oggetto: Osservazioni alla bozza del piano faunistico venatorio regionale da parte dei rappresentanti degli ambientalisti presso Comitato Caccia e Consulta.

Il Piano in esame è estremamente ricco di osservazioni, approfondimenti e tabelle relative alle specie faunistiche regionali ed è particolarmente utile per formulare indicazioni performanti per un approccio venatorio su basi tecnico-scientifiche.

Questo nella speranza che i rilievi dei cacciatori non vanifichino un lavoro costato finanziariamente e durato diversi anni.

Le nostre osservazioni sono relativamente poche e non riguardano gli aspetti concernenti gli studi, le ricerche ed i dati statistici degli abbattimenti nel corso dei vari anni, la cui stesura e precisione non possono che farne apprezzare la profondità.

Si rilevano inoltre i seguenti punti:

Per quanto riguarda il capriolo (pag. 137 e seguenti), la cui densità è fortemente calata negli ultimi anni, analogamente per quanto avviene per il camoscio (pag. 103 e seguenti) non si ritiene opportuno che sia consentito il prelievo di capi laddove vi sia una densità inferiore a 3 animali per 100 ettari.

Medesima considerazione per il cervo, la cui densità per 100 ettari è inferiore a 2 capi.

Per queste tre specie di ungulati, la struttura del piano di prelievo dovrebbe essere quella prevista da questo studio, eventualmente con le sole eccezioni dei capi che potrebbe causare confusione, ad esempio per il camoscio fra maschio e femmina di 8-9 anni (classe 3) con uno di 11-12 anni (classe 4).

- Circa la specie cervo, consideriamo che i dati sui capi censiti negli ultimi anni rivelino una stabilità del numero di capi presenti sul territorio valdostano e che questo dato in primis debba essere evidenziato in sede di considerazione sull'incisività della specie sui danneggiamenti da fauna al comparto agricolo (fattore individuato come primario per decidere il decisivo contenimento della specie nei piani di prelievo del passato). Lo stesso Piano ammette (pag.150) che, in relazione all'interazione con le attività agricole, la VDA potrebbe sopportare una presenza ben maggiore di cervi, addirittura fino a 3.400 capi. Non sussiste quindi una giustificazione oggettiva a favore dell'aumento della percentuale di abbattimenti (suggerita al 35%), come indicato nelle proposte gestionali contenute nel piano.

In ogni caso, siamo favorevoli al disincentivare il prelievo di capi coronati.

- Per il cinghiale non si portano osservazioni particolari, rilevando però che la quasi eradicazione di questo animale a causa della peste suina e la contemporanea diminuzione di caprioli potrebbero portare ad un aumento della predazione da lupo verso animali di allevamento.

Come proposto nel Piano, si dovrebbero favorire la caccia di selezione e la girata, vietando le braccate, causa di disturbo alla fauna ed agli escursionisti.

- Riguardo alla coturnice, la pernice bianca e la lepre variabile, riteniamo che i capi di queste specie debbano essere assegnati nominativamente, stante la scarsità di prelievi, motivata come sappiamo dalla scarsità di esemplari sul territorio. Si riafferma qui la nostra totale contrarietà alla caccia alle specie di pernice bianca e lepre variabile, le quali rischiano l'estinzione a causa del forte riscaldamento climatico che attende la Valle d'Aosta nel prossimo futuro, previsto in rialzo di più di 4,1 gradi (vedi dati a pag. 28 del presente P.F.V.). Si rileva come il tema sia condiviso da esperti esterni all'ambito associativo, come ad esempio lo studio della Dott.sa Valentina La Morgia (ISPRA), che ha rilevato come fra il 2009 ed il 2021 si sia constatato un continuo calo numerico della lepre variabile, il cui territorio in fase di trasformazione da artico alpino a temperato favorisce l'insediarsi di specie più adattive, come ad esempio la lepre comune che ne invade il territorio.

- Per quanto concerne la volpe, secondo le Associazioni scriventi la specie non riveste ormai più una minaccia al mondo agro-pastorale dal punto di vista sanitario e condividono l'atteggiamento prudenziale indicato in pagina 257, cui dovrà fare seguito un più preciso ed attento studio sull'incidenza territoriale della stessa.

- Siamo contrari al principio di rotazione delle oasi di protezione della fauna almeno in senso assoluto, escludendo da tale rotazione quelle che rivestono un importante ruolo di fruizione turistico-ricreativa.

Riguardo al tema delle aree protette, le associazioni ambientaliste da noi rappresentate si permettono di suggerire che la loro superficie sia portata ad almeno il 15% del territorio regionale, sottolineando come le vigenti leggi indichino una percentuale tra il 10% ed il 20%. Una proposta valida in tale senso potrebbe essere quella di prendere in considerazione la zona di bramito di Flassin, facilmente accessibile e nella quale sono presenti numerose strutture di accoglienza.

- Pag. 402. Si esprime parere negativo sull'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie.

- Pag. 417. Si esprime parere favorevole alle ipotesi 1 e 2, ma negativo sulle ipotesi 3 e 4, in quanto queste ultime rendono meno forte il legame fra cacciatore e territorio. Si ritiene, inoltre, che il numero di rappresentanti dei cacciatori in seno al comitato di gestione venatoria debba essere rapportato al numero delle circonscrizioni.

- Pag. 431: I costi dei permessi giornalieri dovrebbero essere versati alla regione in quanto la fauna è res communis et, quindi, patrimonio della comunità valdostana tutta.

Pag. 432. Si ritiene sia giunto il momento di concretizzare l'adozione di munizioni atossiche dopo anni di discussione sul tema. Opportunità d'altronde caldeggiata dal Dipartimento Aree Protette in più occasioni.

E' doverosa una critica al Piano Faunistico in quanto non considera il favorevole impatto che scaturisce dalla vista di un animale in libertà ed alle emozioni che ne conseguono dal punto di vista turistico e di educazione ambientale delle nuove generazioni. Solo a pag. 294 si considera l'impatto del prelievo venatorio in funzione della fruizione turistica e solo relativamente alla specie stambecco.

Siamo totalmente contrari alla caccia allo stambecco, specie fragile dal punto di vista dell'adattamento alle mutate condizioni ambientali ed animale simbolo non solo del Parco del Gran Paradiso, ma della natura valdostana.

Nella speranza che il Piano faunistico Venatorio sinora impostato non venga stravolto a seguito al dibattito in seno al Comitato Venatorio ed alla Consulta Faunistico Venatoria, si porgono distinti saluti.”;

## **Legambiente Valle d'Aosta:**

“Oggetto: Nuove osservazioni alla bozza del piano faunistico venatorio regionale da parte dei rappresentanti degli ambientalisti presso Comitato Caccia e Consulta.

Le presenti osservazioni seguono quanto espresso in precedente invio ai vostri uffici in data 05/04/2024, che si allega alla presente.

Punto 1)

Nel piano dovrebbe essere inserita la seguente premessa: scopo del PFV è quello di raggiungere la massima densità faunistica compatibile sul territorio prima che si verifichino importanti danni al comparto agrosilvopastorale della Regione.

Pertanto nel caso in cui la densità reale sia inferiore a quella potenziale il prelievo venatorio dovrà necessariamente essere inferiore all'incremento naturale delle singole specie faunistiche, tanto maggiore quanto la densità reale sia distante da quella potenziale.

Ricordando che la fauna selvatica è bene della collettività, alla piena fruizione della comunità valdostana e non dei soli cacciatori.

Punto 2)

In relazione a quanto espresso nel testo della Relazione Generale in riferimento alla specie lupo (pag. 295-311), le Associazioni Ambientaliste da noi rappresentate accolgono con favore il finale suggerimento circa la costituzione di protocolli locali per la gestione delle criticità sul territorio, caldeggiano il coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse facenti parte all'interno del Comitato Caccia e della Consulta Faunistico Venatoria.”.

LUCA FRANZOSO

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Anotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/10/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

**IL SEGRETARIO REFERTO**